



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXI - n. 37

**Publicato sul sito www.agcm.it
20 settembre 2021**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A545 - CONSORZIO POLIECO/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI	
<i>Provvedimento n. 29808</i>	5
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	21
C12388 - CERBA HEALTHCARE ITALIA/EUROPEAN LABORATORY SOLUTIONS	
<i>Provvedimento n. 29810</i>	21
C12389 - ANTIRION SGR-GENERALI VIE-GENERALI IARD/SCI IRIS LA DÉFENSE	
<i>Provvedimento n. 29811</i>	26
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	29
AS1786 – REGIONE PUGLIA – PROTOCOLLO DI INTESA SULLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEL LATTE BOVINO ALLA STALLA	29
AS1787 - COMUNE DI PORTO VENERE (SP) - PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE	32
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	37
PS11872 - STUDSLAB/MANCATA CONSEGNA	
<i>Provvedimento n. 29812</i>	37
PS12054 - MEDIANET ONE-BOLLETTINO POSTALE	
<i>Provvedimento n. 29813</i>	47
VARIE	56
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	
<i>Provvedimento n. 29814</i>	56

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A545 - CONSORZIO POLIECO/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI

Provvedimento n. 29808

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 agosto 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 102 del TFUE;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la segnalazione del Consorzio Ecopolietilene, pervenuta in data 12 febbraio 2021, successivamente integrata nelle date del 12, 18, 21 aprile, 17 maggio, 16 giugno nonché, da ultimo, in data 22 giugno 2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Il Consorzio Ecopolietilene - nuovo consorzio autonomo per lo smaltimento di rifiuti in polietilene, costituito il 26 ottobre 2017, riconosciuto ai sensi dell'articolo 234, comma 7, del Decreto Legislativo n. 152/06 (Testo Unico dell'Ambiente, di seguito anche "TUA"), ed autorizzato all'esercizio dell'attività con Decreto dell'allora MATTM (Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare), ora MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) in data 19 giugno 2020 – (nel seguito anche "il consorzio neo-costituito", "Ecopolietilene", "il segnalante" o "il denunciante"), ha denunciato ciò che ritiene essere un'articolata strategia abusiva adottata dal Consorzio Polieco - Consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene (nel seguito anche "il Consorzio" o "Polieco" - operatore *incumbent* nella gestione del fine vita dei beni in polietilene), finalizzata ad impedire la sua operatività sul mercato in concorrenza con quest'ultimo.

II. LE PARTI

2. **Polieco**, "Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene" è un consorzio di diritto privato senza scopo di lucro - istituito ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 22, del 5 febbraio 1997, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 389, dell'8 novembre 1997, e attualmente previsto dall'art. 234, comma 1, del TUA - al quale possono aderire i produttori, gli importatori, i distributori, gli utilizzatori, i riciclatori e i recuperatori dei beni in polietilene. Il Consorzio favorisce il ritiro dei beni

in polietilene - che non costituiscano imballaggi¹ - al termine del loro ciclo di vita, assicurandone la raccolta e il riciclo, nonché le altre forme di recupero². In ragione della sua istituzione originaria nel 1997 quale consorzio unico obbligatorio, Polieco ha operato in condizioni di monopolio nell'offerta di servizi di *compliance* all'EPR (*Extended Producer Responsibility*)³ dei produttori di polietilene fino all'ingresso sul mercato del neo-autorizzato consorzio Ecopolietilene. In attuazione dell'art. 234, comma 3, del TUA, Polieco opera in base ad uno Statuto approvato dall'allora MATTM (ora MITE) con Decreto Ministeriale n. 155, del 23 maggio 2019.

3. Ecopolietilene è un consorzio di diritto privato, senza fini di lucro, che si occupa del riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene. Costituisce, ai sensi di Legge, un sistema autonomo cui possono aderire gli operatori soggetti agli obblighi di riciclo dei beni in polietilene che non intendono aderire al Polieco, ed ha ottenuto dal MITE ai sensi dell'art. 234, comma 7, del TUA, un decreto di riconoscimento in data 19 giugno 2020. I consorziati in Ecopolietilene sono principalmente aziende produttrici dei beni in polietilene, attive nella grande distribuzione organizzata, nel commercio al dettaglio e nel settore manifatturiero⁴.

III. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

III.1. L'individuazione dei beni in polietilene e la relativa disciplina giuridica

4. Il polietilene è il più semplice dei polimeri sintetici ed è la più comune fra le materie plastiche. Si presenta come un solido trasparente (forma amorfa) o bianco (forma cristallina) con ottime proprietà isolanti e di stabilità chimica; è un materiale molto versatile e una delle materie plastiche più economiche; gli usi più comuni sono come isolante per cavi elettrici, film per l'agricoltura, borse e buste di plastica, contenitori di vario tipo, tubazioni, strato interno di contenitori asettici per liquidi alimentari⁵. Uno degli usi classici del polietilene è la fabbricazione, mediante estrusione e successive lavorazioni, dei sacchetti comunemente detti "*di plastica*". Nella maggior parte dei casi, i beni in polietilene hanno una funzione di contenimento o di protezione di altri beni in campo agricolo o industriale; sono ad esempio tali le grandi casse utilizzate in agricoltura per la raccolta e

¹ Come noto, i rifiuti da imballaggio sono infatti gestiti, per tutti i materiali fra cui la plastica, dal sistema dei consorzi di filiera facente capo a CONAI ovvero dai sistemi autonomi dei relativi produttori, se non aderenti al CONAI.

² Così art. 234, comma 8, del TUA.

³ L'EPR è stato sancito formalmente per la prima volta dall'art. 8 della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, del 19 novembre 2008 (GUUE serie L312/03, del 22 novembre 2008), successivamente modificata dalla Direttiva 2018/851, del 30 maggio 2018 (GUUE serie L150/109, del 14 giugno 2018). Nell'ordinamento nazionale i due principi sono stati recepiti, rispettivamente, nell'art. 178-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (EPR), nell'art. 3-ter del D. Lgs. n. 152/2006 e, in particolar modo per ciò che riguarda i rifiuti, nell'art. 179 del TUA.

⁴ [*Omissis*]* Da informazioni in atti risulta che Ecopolietilene contava inizialmente 87 associati, poi divenuti 83. (Cfr., doc. 8.1)

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

⁵ Il polietilene viene inoltre impiegato per la creazione del file estensibile e del "film a bolle d'aria", o *pluriball*. Fra gli altri usi del polietilene si annoverano le impermeabilizzazioni edili generali con geo-membrana in HDPE, il rivestimento interno di confezioni in cartone per alimenti (per esempio cartoni del latte), i flaconi per il contenimento di detersivi o alimenti, i giocattoli, le pellicole alimentari, i tappi in plastica, i tubi per il trasporto di acqua e gas naturale, le pellicole di rivestimento dei cavi elettrici e telefonici, mobili per giardino e anche alcuni dispositivi medico-chirurgici (*i.e.* protesi di ginocchio).

la movimentazione dei prodotti agricoli, così come le casse e contenitori per sistemi di movimentazione e logistica aziendale.

5. L'esatta qualificazione dei beni in polietilene rileva con riguardo al regime applicabile per l'avvio a recupero e riciclo, ovvero alla individuazione, da parte del produttore del bene in polietilene, del tipo di obblighi cui è soggetto e delle relative modalità di ottemperanza.

6. Tuttavia, il dettato normativo vigente, non fornisce una precisa individuazione dei beni in polietilene; a tal proposito, infatti, il passaggio del TUA che rimandava ad un Decreto del Ministero dell'Ambiente per l'individuazione dei beni in polietilene (art. 234, comma 2) è stato abrogato dalla Legge n. 164, dell'11 novembre 2014⁶. In via di prima approssimazione dunque per "*bene in polietilene*" si intende qualsiasi manufatto immesso sul mercato nazionale realizzato in polietilene in tutto o in parte, a prescindere dalla quota di polietilene presente⁷. Nella normativa vigente residua tuttavia un elemento definitorio "per differenza" dei beni in polietilene, in quanto la legge individua quali beni non vadano considerati, ai fini di cui all'art. 234 TUA, beni in polietilene. Sono infatti esplicitamente esclusi dalla disciplina dei "*bene in polietilene*" (anche se realizzati con polietilene o comunque con presenza di polietilene), secondo il dettato normativo vigente (art. 234, comma 1, del TUA) gli imballaggi, i rifiuti elettrici ed elettronici, i rifiuti sanitari, i veicoli fuori uso, i rifiuti contenenti amianto, le pile e gli accumulatori.

III.2. L'obbligo di assolvimento dell'EPR dei produttori di beni in polietilene

7. Come è noto, l'intera disciplina della gestione dei rifiuti (e quindi anche dei rifiuti di beni in polietilene) è imperniata sul principio dell'EPR⁸ (che trova a sua volta fondamento nel più generale principio di derivazione comunitaria c.d. *polluter pays principle* o PPP, "chi inquina paga"), inizialmente codificato nella Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004⁹ in tema di responsabilità ambientale ed ora contenuto nell'art. 191, par. 2, del TFUE.

8. La responsabilità attribuita ai soggetti obbligati a farsi carico del fine vita dei rifiuti dei beni in polietilene comporta, dunque, per questi ultimi la necessità di costituire sistemi di gestione dei rifiuti di tali beni, nonché di finanziarne l'attività. In particolare, attualmente l'art. 234 del TUA rubricato "*Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene*" prevede due modalità di gestione dei rifiuti di beni in polietilene: quella che si sostanzia nell'adesione al Polieco, ovvero, in alternativa, la possibilità di dar vita ad autonomi sistemi di gestione.

III.3. L'evoluzione del sistema italiano dell'EPR per i beni in polietilene: dal monopolio di Polieco alla concorrenza tra diversi sistemi autonomi

9. Come già anticipato, la disciplina del Polieco si rinviene nell'art. 234 del TUA, entrato in vigore nel 2006, i cui commi 1 e 3 contemplano l'istituzione e il funzionamento del citato Consorzio,

⁶ Segnatamente dall' art. 35, comma 12, lettera a) del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, così come modificato dalla legge di conversione, la citata Legge 11 novembre 2014, n. 164.

⁷ L'assenza di una precisa definizione dei beni in polietilene ha dato vita negli anni ad un significativo contenzioso civile tra Polieco e gli operatori attivi nell'offerta di tali beni, con la conseguenza che alcune indicazioni sulla individuazione di tali beni possono desumersi dalle pronunce giurisprudenziali susseguitesi nel tempo e non sempre coerenti tra loro.

⁸ Sul cui fondamento normativo si veda *supra* nota 3.

⁹ Relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (in GUUE del 30 aprile 2004, serie L143/56).

qualificandolo come dotato di personalità giuridica di diritto privato obbligato a fornirsi di un proprio Statuto, successivamente approvato con Decreto del MITE.

10. L'art. 234 è stato significativamente modificato nel tempo; le modifiche più rilevanti sono state introdotte dal D. Lgs. n. 4, del 16 gennaio 2008¹⁰ e hanno riguardato l'istituzione di sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di beni in polietilene alternativi a Polieco (art. 234, commi 6 e 7 del TUA) e le modalità di determinazione del contributo ambientale (nel seguito anche CAP) da corrispondere al Consorzio (art. 234, commi 10 e 13 del TUA). Il quadro così delineato si è ulteriormente arricchito su entrambi i punti, con l'introduzione del nuovo art. 237 del TUA, adottato con il D. Lgs. n. 116, del 3 settembre 2020¹¹, che detta i criteri direttivi per tutti i consorzi e sistemi di gestione previsti dal TUA, dunque anche i consorzi per i rifiuti derivanti da beni in polietilene (come espressamente previsto, del resto, dalla normativa specifica dedicata al polietilene, l'art. 234 TUA, al comma 1).

11. Nel dettaglio, i commi 6 e 7 dell'art. 234 contemplano la possibilità per gli operatori del settore (produttori, importatori, utilizzatori, distributori, riciclatori e recuperatori di beni in polietilene, così come indicati nel comma 4 della disposizione in parola), o di aderire al Polieco ovvero di costituire un sistema autonomo di gestione dei rifiuti di beni in polietilene ai sensi del comma 7, rispettando alcune previsioni specifiche relativamente alla costituzione di tale sistema alternativo e alle conseguenti modalità di funzionamento.

12. L'operatività del sistema autonomo richiede il riconoscimento, da parte del MITE, del sistema di gestione alternativo a Polieco. L'autorizzazione è subordinata al rispetto di una serie di requisiti, indicati nell'art. 234, comma 7, secondo capoverso, a norma del quale *“a tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo”*.

13. Le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 4/2008 all'art. 234 del TUA hanno costituito oggetto di pronunce dei giudici civili, con particolare riferimento al profilo della partecipazione degli operatori a Polieco o ai sistemi di gestione alternativi al Consorzio, nonché all'obbligatorietà del versamento dei contributi a Polieco in assenza di sistemi di gestione autonomi effettivamente operanti¹².

14. Con riguardo alle modalità di determinazione del contributo ambientale per l'avvio a riciclo dei beni in polietilene l'art. 234, comma 10, stabilisce che i mezzi finanziari per il funzionamento dei consorzi sono costituiti, tra gli altri, da un contributo percentuale di riciclaggio definito, ai sensi del successivo comma 13, con un Decreto del MITE da emanarsi ogni due anni. Poiché il Decreto Ministeriale non è mai stato emanato, gli obiettivi minimi di riciclaggio attribuiti a Polieco sono attualmente pari al 15% dell'immesso al consumo così come fissati da un previgente Decreto ministeriale del 15 luglio 1998¹³, mentre l'entità dei contributi ambientali richiesti da Polieco è

¹⁰ Recante *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”*, pubblicato in GU n. 24, del 29 gennaio 2008 ed in vigore dal 13 febbraio 2008.

¹¹ In vigore dal 26 settembre 2020.

¹² Cfr., *ex multis*, Tribunale di Roma, terza sezione civile, in causa 88/11, del 27 dicembre 2011.

¹³ Si tratta del primo decreto di approvazione dello Statuto di Polieco, adottato in vigore del Decreto Ronchi (e pubblicato in GURI n. 187 del 12 agosto 1988, S.O. n. 136).

anch'essa definita *ex lege* in base all'art. 35, comma 13, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, così come convertito con modificazioni in Legge 11 novembre 2014, n. 164.

15. Come anticipato, al quadro normativo come delineato, si è aggiunta la disciplina di cui all'art. 237 del TUA, come modificato con D. Lgs. n. 116/2020¹⁴, rubricato "*criteri direttivi dei sistemi di gestione*", applicabile anche ai consorzi del polietilene. Detto articolo, in particolare, individua i requisiti organizzativi e di operatività dei sistemi collettivi di gestione del fine vita dei rifiuti e specifica le modalità di determinazione del contributo ambientale chiarendo tra l'altro che per ogni singola unità di bene immesso sul mercato il contributo debba essere corrisposto una sola volta (vale a dire, ad un solo consorzio, così art. 237, comma 8).

16. Ai fini che qui rilevano, si richiamano alcune delle principali previsioni di cui al nuovo art. 237 del TUA. Anzitutto, ai sensi del comma 6, lettera *f*) dell'art. 237, tutti i sistemi di gestione (e dunque i consorzi già istituiti ovvero riconosciuti ovvero in corso di riconoscimento che operano sul territorio nazionale, così come individuati dall'art. 237, comma 1, sono obbligati a rendicontare al MITE, con apposita contabilità separata, le modalità di gestione del fine vita del bene. A tal fine, infatti, la norma stabilisce che "*In presenza di più attività produttive, il centro di costo afferente all'attività di gestione del fine vita del prodotto è evidenziato in una contabilità dedicata, tale da mostrare tutte le componenti di costo associate al contributo ambientale effettivamente sostenute*".

17. Con riguardo al contributo ambientale, in particolare, i commi 3, 4 e 7 dell'art. 237 stabiliscono espressamente che lo stesso sia determinato "[*da*]i produttori del prodotto, ovvero [*da*]i sistemi collettivi" (comma 3), secondo le modalità di cui al comma 4, a norma del quale il citato contributo deve essere: orientato al costo e modulato il più possibile secondo le caratteristiche (e i costi generati) di ogni singolo prodotto, nonché approvato dal MITE (comma 7).

III.4. Il funzionamento di Polieco: le disposizioni statutarie

18. Con l'entrata in vigore del TUA, Polieco si è dotato di un nuovo Statuto dovendosi adeguare, così come previsto dall'art. 234, comma 3, del TUA, allo schema tipo approvato dal MITE, pubblicato il 29 luglio 2016. La norma stabiliva che il nuovo Statuto adottato dal Consorzio dovesse poi essere trasmesso al MITE per l'approvazione. Il nuovo Statuto di Polieco è stato approvato con Decreto n. 155, del 23 luglio 2019.

19. Lo Statuto vigente di Polieco consta anche di una serie di previsioni transitorie e finali autonomamente introdotte dal citato Consorzio e non previste nello schema di statuto-tipo approvato dal Ministero nel 2016. Tra queste assume particolare rilievo, ai presenti fini, quella contenuta al comma 6 dell'art. 31, dello Statuto, che, richiamando espressamente gli obblighi contributivi degli associati nei confronti di Polieco, prevede che: "*per coloro che siano già consorziati e che non si trovino in regola con i loro adempimenti consortili all'entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione finale del presente Statuto è una tantum prevista la possibilità di sanare le proprie obbligazioni come maturate nei confronti del Consorzio nelle more del regime transitorio previsto dal presente Statuto per il passaggio alla nuova disciplina fatte salve ulteriori dilazioni. Per i nuovi consorziati, circa i loro profili obbligatori consortili e fino al quinquennio antecedente all'annata di adesione al Consorzio è parimenti e una tantum prevista la possibilità di sanare le proprie obbligazioni come maturate nei confronti del Consorzio stesso...All'uopo sia per coloro che siano*

¹⁴ Di recepimento delle Direttive europee in materia di economia circolare.

già consorziati così come per i nuovi consorziati si applica un contributo annuale pari a quello indicato sub Tavola IV, scevro di qualsiasi sanzione ed interesse”.

20. Il ruolo del MITE nell’approvazione dello Statuto di Polieco è stato oggetto di una recente pronuncia del giudice amministrativo: in particolare, con sentenza del TAR Lazio prima e del Consiglio di Stato poi, il giudice ha riconosciuto l’autonomia di Polieco nella redazione del proprio statuto con riferimento agli aspetti in esso contenuti non di natura pubblicistica, evidenziando come i poteri del Ministero in sede di adozione e approvazione dello statuto del consorzio siano limitati ai profili di valenza pubblicistica¹⁵.

III.5. Il funzionamento di Ecopolietilene

21. Ecopolietilene è un Consorzio autonomo, costituito da produttori di beni in polietilene per assolvere ai loro obblighi di EPR nei confronti dei rifiuti derivanti dai beni che essi immettono sul mercato. Così come Polieco, anche Ecopolietilene, per effetto delle più volte richiamate disposizioni del TUA (artt. 234 e 237), è tenuto a conseguire obiettivi di riciclaggio che dovrebbero essere definiti con Decreto ministeriale ex art. 234, comma 13, del TUA; tuttavia, non essendo ancora stato emanato tale Decreto Ministeriale, il TAR del Lazio, con recente sentenza n. 8985/2021, pubblicata in data 27 luglio 2021¹⁶, ha affermato che ad Ecopolietilene si applicano i medesimi obiettivi minimi di riciclaggio cui è vincolato Polieco¹⁷.

22. A differenza di Polieco che è stato istituito per legge, l’operatività di Ecopolietilene quale consorzio autonomo (al pari di quella di tutti i sistemi di gestione alternativi) è subordinata ad un’autorizzazione ministeriale; nel caso di specie, il Consorzio neo-costituito ha impiegato circa tre anni per ottenerla. L’originaria costituzione è avvenuta infatti, come anticipato, in data 26 ottobre 2017, e l’autorizzazione ministeriale è intervenuta in data 19 giugno 2020, in seguito a un’apposita istruttoria.

23. In sede di audizione svoltasi con i rappresentanti del Consorzio denunciante in data 7 maggio u.s., Ecopolietilene ha rappresentato che l’obiettivo del Consorzio (e dei suoi consorziati) è quello di effettuare il riciclo dei beni in polietilene in linea con le direttive in materia di economia circolare ed ha pertanto auspicato che si sviluppi una pluralità di Consorzi che garantiscano effettivamente lo svolgimento dell’attività di riciclo dei rifiuti da beni in polietilene¹⁸. Dalla relazione ISPRA che costituisce parte integrante del decreto di riconoscimento di Ecopolietilene emerge che il citato Consorzio dispone di una rete logistica, trattamento ed eventuale smaltimento in grado di

¹⁵ Nella sentenza n. 3098/2020 il TAR ha infatti affermato che “*deve, inoltre, escludersi che lo statuto dovesse limitarsi ad un mero recepimento dello schema tipo approvato dal Ministero con decreto del 29 luglio 2016 e ciò sia alla luce del dettato normativo che chiaramente stabilisce un obbligo di conformazione dello statuto del Consorzio PolieCo ma non di pedissequa riproduzione dello schema predisposto dal MATTM di concerto con il MISE*”, in quanto “*Lungi dall’interferire con l’autonomia privata dei Consorzi, infatti, i poteri ministeriali in sede di adozione e approvazione degli statuti in esame devono intendersi riferiti e limitati ai profili di valenza pubblicistica*” (enfasi aggiunte). Parimenti, il Consiglio di Stato, sentenza della sezione IV, n. 4287, pubblicata in data 6 giugno 2021, ha confermato la pronuncia di primo grado affermando che: “*il Consorzio ben potesse derogare alle disposizioni contenute nello schema tipo predisposto dal MATTM, in ragione dell’autonomia statutaria di cui gode il Consorzio, in ragione della sua natura privatistica, così come stabilito in un caso analogo, da alcuni precedenti di questo Consiglio, espressamente menzionati dal TAR (sentenze nn. 4465, 4476 e 4477 del 2015).*”

¹⁶ Sulla quale si veda più dettagliatamente *infra*, alla sezione III:6.

¹⁷ Cfr. *infra* §§23-26.

¹⁸ Così audizione del 7 maggio 2021 (Cfr., doc. 7).

raggiungere e di superare gli obiettivi di recupero predeterminati¹⁹. Con riguardo invece alle modalità di calcolo del contributo ambientale, nella citata relazione si legge che Ecopolietilene, nel primo anno di attività, ha deciso di applicare il medesimo contributo ambientale applicato da Polieco. Il Consorzio neo-costituito ha tuttavia dichiarato di voler applicare autonome modalità di calcolo del contributo basate su parametri quali: la tipologia di materiale; l'utilizzo secondo il metodo di trasformazione e la durata media di vita del prodotto²⁰.

III.6. Il ricorso di Polieco avverso l'autorizzazione di Ecopolietilene e la decisione del TAR Lazio del 27 luglio 2021

24. Successivamente alla nascita del nuovo Consorzio, Polieco ha impugnato il decreto ministeriale di riconoscimento di Ecopolietilene, adottato ai sensi dell'art. 234, comma 7 del TUA, nonché l'allegata relazione ISPRA che ne costituisce parte integrante. Il ricorso di Polieco era incentrato su due motivi: *a)* l'omessa previsione nel provvedimento di riconoscimento ministeriale di Ecopolietilene, di obiettivi minimi di riciclaggio che il nuovo sistema autonomo sarebbe stato tenuto a raggiungere, in violazione delle previsioni di cui all'art. 234, comma 13, del TUA²¹; *b)* l'omessa determinazione, nel medesimo provvedimento di riconoscimento, del contributo ambientale di riciclaggio a carico delle imprese aderenti ad Ecopolietilene, in violazione dell'art. 234, commi 10 e 13, del TUA e dell'art. 35, comma 13, della Legge n. 164/2010²².

25. Il TAR del Lazio, con sentenza n. 8985/2021, pubblicata in data 27 luglio 2021 ha accolto parzialmente il ricorso di Polieco. Il giudice amministrativo infatti ha respinto il primo motivo di ricorso affermando che le previsioni di cui al DM 15 luglio 1998 (che fissano ancora, in attesa del DM ex art. 234, comma 13, del TUA gli obiettivi minimi di riciclaggio nella misura del 15% dei beni in polietilene immessi al consumo sul mercato nazionale) trovano perdurante applicazione, con la conseguenza che *“la percentuale del 15% stabilita dal d.m. 15 luglio 1998 è destinata ad operare anche per i sistemi autonomi”*.

26. Il TAR ha invece parzialmente accolto il secondo motivo di ricorso affermando anzitutto che, allo stato, il contributo ambientale definito *ex lege* ai sensi dell'art. 35, comma 13, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 16, si applica anche sistemi autonomi di gestione e dunque anche ad Ecopolietilene. Il giudice amministrativo infatti non ha condiviso la previsione, contenuta nella relazione Ispra, secondo la quale l'obbligo di conformazione

¹⁹ Cfr., doc. 1.1., relazione Ispra, pag. 9, consultabile anche sul sito *internet* del MITE.

²⁰ Cfr., doc. 1.1., relazione Ispra, pagg. 11-14, consultabile anche sul sito *internet* del MITE.

²¹ Sul punto Polieco nel suo ricorso rammentava che gli obiettivi minimi di riciclaggio avrebbero dovuto essere definiti con decreto del MITE ex art. 234, comma 13, del TUA (non ancora adottato) e che la disciplina transitoria dettata dall'art. 264, comma 1, lettera *i*) del TUA disponeva – nelle more dell'adozione del decreto MITE relativo agli obiettivi minimi di riciclaggio – la perdurante applicazione di provvedimento pregressi (in specie il DM del 15 luglio 1998, di approvazione dello Statuto di Polieco, che fissa gli obiettivi minimi di riciclaggio in misura pari al 15% dell'immesso al consumo); Polieco rilevava poi che di fatto gli obiettivi minimi fissati dal DM del '98 erano applicabili unicamente a Polieco. A detta di Polieco, l'omessa determinazione di obiettivi minimi di riciclaggio per i sistemi autonomi quale Ecopolietilene – che avrebbe necessitato dell'adozione di un apposito decreto ministeriale – determinava una violazione dell'art. 3, della Legge n. 241/90 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché effetti distortivi della concorrenza, nella misura in cui, in assenza di una precisa disciplina *ad hoc* sul punto, le imprese consorziate ad Ecopolietilene non sarebbero state tenute a raggiungere alcun obiettivo minimo di riciclaggio.

²² In particolare, quanto al secondo motivo di ricorso, Polieco censurava nello specifico la relazione ISPRA, nella parte in cui ha previsto l'applicazione del contributo di riciclaggio così come definito *ex lege* (art. 35, comma 13, della Legge n. 164/2010) solo con riguardo al primo anno di riconoscimento del consorzio nuovo entrante, rimettendo, per quelli successivi, la gestione e la quantificazione di detto contributo ambientale all'autonomia del sistema alternativo.

da parte di Ecopolietilene alle medesime modalità di calcolo del contributo ambientale adottate per Polieco si debba applicare solo relativamente al primo anno di attività del nuovo sistema autonomo di gestione e non anche agli anni successivi. Viceversa, il giudice ha ritenuto necessario che il Consorzio neo-costituito applichi il medesimo contributo ambientale di Polieco definito *ex lege* sino a quando non sia adottato il DM di cui all'art. 234, commi 10 e 13, del TUA che definirà le nuove modalità di determinazione e quantificazione dello stesso.

27. Pertanto, il TAR Lazio ha annullato il provvedimento di riconoscimento del Consorzio Ecopolietilene nella sola parte in cui non prevede l'applicazione a quest'ultimo - anche per le annualità successive alla prima - delle medesime modalità di calcolo del contributo ambientale adottate per Polieco, lasciando tuttavia impregiudicate "*ovviamente le modifiche normative che dovessero intervenire in conformità alla disciplina primaria di riferimento*". Ad eccezione dei rilievi sopra formulati il giudice amministrativo non ha tuttavia posto in discussione la legittimità complessiva del titolo autorizzatorio di Ecopolietilene.

III.7. Le iniziative di Polieco presso il MITE

28. [Omissis²³], [Omissis].

29. [Omissis]

30. [Omissis]

31. [Omissis²⁴]. [Omissis]

32. [Omissis²⁵]. [Omissis²⁶.]

III.8. Le iniziative di Ecopolietilene in tema di contributi pregressi

33. [Omissis].

34. [Omissis²⁷.]

35. [Omissis]

IV. LA SEGNALAZIONE E LE SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

IV.1. Premessa

36. Ecopolietilene ha denunciato un'articolata strategia abusiva perpetrata ai suoi danni da Polieco che sarebbe iniziata sin dagli albori della sua nascita. A riprova della manifesta avversità di Polieco nei confronti del consorzio neo-costituito rileverebbe anche la decisione dell'incumbent di impugnare l'autorizzazione rilasciata ad Ecopolietilene nel giugno del 2020²⁸

37. Ecopolietilene, nello specifico, ha segnalato una serie di azioni di Polieco, nel seguito descritte, finalizzate, a suo giudizio, da un lato al mantenimento dei propri clienti attuali (*retention*) e, dall'altro, all'acquisizione della domanda potenziale (*pre-emption*), al fine di mantenere, di fatto, la propria riserva di attività.

²³ [Omissis]

²⁴ [Omissis]

²⁵ [Omissis]

²⁶ [Omissis]

²⁷ [[Omissis]

²⁸ Cfr. *supra*, sezione III.6..

38. Secondo quanto denunciato, Polieco avrebbe utilizzato in maniera strumentale il disposto di cui all'art. 31.6 dello Statuto - che, lo si ricorda, riserva "a coloro che siano già consorziati e che non si trovino in regola con i loro adempimenti consortili" ovvero ai "nuovi consorziati, circa i loro profili obbligatori consortili" la possibilità di sanare, "una tantum" e "senza sanzioni e interessi", le conseguenze del ritardato pagamento dei contributi consortili - in maniera tale da disincentivare di fatto l'adesione al nuovo Consorzio.

39. Ecopolietilene ha depositato in atti un elenco dei soci fondatori del nuovo Consorzio e dei nuovi consorziati a far data dal 2017 e fino al 2021, dal quale emerge che degli 83 aderenti al citato Consorzio, ben 13 società sarebbero state contattate da Polieco²⁹. Tra queste 13 società sono ricomprese cinque società che rientrano tra i soci fondatori del consorzio neo-costituito di assoluto rilievo. Infatti, [omissis.] Una di tali società è stata destinataria di un ricorso *ex art. 702 bis* del c.p.c. da parte di Polieco, per accertare la decadenza dai benefici di cui all'art. 31.6 dello Statuto del Consorzio, l'obbligo di iscrizione a Polieco fino alla costituzione di Ecopolietilene con conseguente produzione delle dichiarazioni periodiche necessarie per determinare il contributo ambientale Polieco e la conseguente condanna al pagamento degli importi *medio tempore* maturati dall'operatore *incumbent*³⁰.

IV.2. Le condotte assunte da Polieco

40. Le condotte assunte da Polieco sarebbero state adottate sia nei confronti di soggetti già consorziati che di potenziali nuovi clienti e sono state documentate nella segnalazione e nelle successive integrazioni dal segnalante.

41. Con riguardo ai soggetti già consorziati, le evidenze in atti testimoniano l'invio, in data [omissis] giugno 2021, di una lettera dall'operatore *incumbent* ad una società consorziata intenzionata a recedere dal Consorzio per aderire ad Ecopolietilene (ed indirizzata per conoscenza anche ad Ecopolietilene). Nella missiva, Polieco cerca di "scoraggiare" la società rammentando innanzitutto che risulta ancora *sub iudice* il riconoscimento del consorzio neo-costituito e ricordando la necessità di regolarizzare il pagamento dei contributi pregressi dovuti dalla società a Polieco nell'ultimo quinquennio. La lettera si conclude con la comunicazione del Consorzio alla società relativa alla data entro la quale Polieco avrebbe potuto procedere a verifiche ispettive presso la sede della società, per avviare "le procedure per i necessari ed ineludibili saldi del pregresso"³¹.

42. Con riferimento ai nuovi potenziali consorziati, le condotte imputabili a Polieco riguardano comportamenti assunti nei confronti di tre categorie di soggetti: *i*) società che non si sono mai iscritte al Consorzio *incumbent* in ragione di un contenzioso civile che non ha portato a soluzioni univoche per tutto il periodo antecedente alla nascita di Ecopolietilene; *ii*) soci fondatori del Consorzio Ecopolietilene (o imprese che hanno aderito al consorzio neo-costituito); *iii*) imprese che non hanno mai aderito ancora a nessuno dei due Consorzi oggi esistenti.

43. Con riguardo al punto *sub i*), le evidenze in atti testimoniano, anzitutto, l'esistenza di un'azione legale intentata da Polieco nei confronti di un produttore di tubi in polietilene - [omissis]

²⁹ Cfr., doc. 8.1. Sul punto di veda infra, sezione IV.2..

³⁰ Cfr., doc. 8.8.

³¹ Cfr., doc. 9.1.

- innanzi al Tribunale civile di Roma, cui viene contestato l'omesso versamento di contributi ambientali per mancata adesione al Polieco³².

44. Con riguardo al punto *sub ii*), rilevano una serie di missive, inviate tra settembre e dicembre 2020, ad alcuni soci fondatori di Ecopolietilene – [omissis] - nelle quali Polieco invita le imprese a regolarizzare la propria posizione contributiva pregressa. In tali missive Polieco, richiamando l'art. 31, comma 6, dello Statuto, e, dunque, la possibilità di fruire di agevolazioni finanziarie in caso di sanatoria di posizione debitoria pregressa, informa i destinatari che potrebbero decadere da tali agevolazioni “*in mancanza di adesione*” al Polieco stesso. Le lettere si concludono, infine, con la minaccia di azioni legali in difetto di adempimento alle richieste formulate dal Consorzio³³.

45. Parimenti significativi risultano essere i contenuti di due lettere inviate, rispettivamente, in data [omissis] marzo 2021 e [omissis] marzo 2021, ad una società denominata [omissis], finalizzate ad indurre il destinatario ad aderire a Polieco e a desistere dall'eventuale adesione al Consorzio concorrente. In particolare, nella prima delle due lettere, Polieco rileva che la società “*in quanto esercente attività di impresa per la produzione e/o l'importazione e/o l'utilizzazione e/o distribuzione e/o riciclo con riferimento ai beni a base di polietilene ed ai rifiuti di questi*”, è “*tenuta a partecipare allo scrivente Consorzio...già istituito ex art. 48 del D. Lgs. n. 22/97 ed ora ex art. 234 del D. Lgs. n. 152/2006*”. Tanto premesso, Polieco manifesta la propria disponibilità ad individuare “*la migliore forma di adempimento rispetto al Vostro particolare obbligo ambientale ...; se del caso applicando le agevolazioni, in specie per periodi pregressi come introdotte dal sopra richiamato d.m. del 23 maggio 2019*” (enfasi aggiunta, si tratta del Decreto Ministeriale di approvazione dello Statuto di Polieco)³⁴.

46. Appare di rilievo il fatto che per individuare la fonte delle agevolazioni al pagamento delle quote di contributi pregressi (e, dunque, implicitamente, del loro esser condizionate all'adesione a Polieco), nella comunicazione di cui al paragrafo precedente non si richiami lo Statuto del Consorzio, bensì il Decreto di approvazione dello stesso (il D.M. 23 maggio 2019), lasciando dunque intendere che il regime di favore per gli aderenti al consorzio *incumbent* abbia natura pubblicistica e sia stato disposto per Decreto. La comunicazione si conclude minacciando l'irrogazione di sanzioni “*da parte delle Amministrazioni Pubbliche*” in ipotesi di mancata iscrizione a Polieco.

47. Nella seconda delle due comunicazioni, invece, Polieco – avendo appreso che [omissis] aveva nel frattempo aderito al Consorzio concorrente Ecopolietilene – invita la società a regolarizzare la propria posizione contributiva pregressa rendendo “*le dichiarazioni annuali circa i quantitativi di polietilene assoggettabili al contributo ambientale Polieco da voi immessi nel territorio nel quinquennio precedente la vostra iscrizione a [Eco]Polietilene ed a pagare il relativo contributo*”³⁵.

48. Quanto, infine, alle condotte *sub iii*), rientrano nel novero delle stesse anzitutto i contenuti di una lettera inviata in data [omissis] marzo 2021 alla società [omissis], con la quale Polieco, ricordando la possibilità di fruire delle agevolazioni di cui all'art. 31.6 dello Statuto, invita quest'ultima a sanare eventuali inadempimenti contributivi pregressi “*senza sanzioni e senza interessi*”. Nella medesima lettera, il mittente ricorda l'esistenza di un regolamento consortile che

³² Cfr., doc. 1.2. [Omissis]

³³ Cfr., docc. 1.3, 1.4 e 1.5.

³⁴ Cfr., doc. 2.1.

³⁵ Cfr., doc. 3.

“rende ancora più agevole e conveniente la regolarizzazione di cui all’art. 31 citato del nuovo Statuto” ed invita la società a prendere contatti con Polieco per aderire alle agevolazioni e regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti del Consorzio, avvisando la stessa che, in mancanza di adesione al Consorzio, Polieco valuterà la proposizione di un’azione giudiziaria³⁶.

49. Similmente, è agli atti uno scambio di e-mail intercorse tra il febbraio e l’aprile 2021, tra il segnalante Ecopolietilene e un potenziale nuovo associato, [omissis] Questa società, evidentemente interessata ad aderire ad Ecopolietilene, avrebbe successivamente cambiato idea e deciso di iscriversi a Polieco sebbene “a malincuore”, per fruire dello sconto proposto dall’operatore *incumbent* ed evitare azioni legali minacciate da quest’ultimo per gli anni pregressi³⁷.

50. Dalle evidenze in atti risulta che, il [omissis] febbraio 2021, un consulente esterno della società abbia contattato Ecopolietilene inviandogli i riferimenti di un rappresentante della stessa, che sarebbe stata interessata ad aderire al consorzio neo-costituito. Il giorno dopo, [omissis] febbraio, la società ha ricevuto il modulo di adesione al nuovo Consorzio e le ulteriori informazioni dalla stessa richieste. Tuttavia, nel successivo mese di aprile 2021, il rappresentante della società ha informato i vertici di Ecopolietilene che “la nostra Azienda ha deciso, a malincuore, di perfezionare l’iscrizione al Consorzio Polieco” in quanto “la loro proposta ci mette al sicuro da eventuali e certe azioni legali riferite agli anni 2017/2018, in caso d’iscrizione ad altre Associazioni consortili”. In sostanza, si legge nella mail “per usare un eufemismo, abbiamo deciso di ritirarci con un titolo in tasca (le due cause vinte) ed ingoiare (fino al 2023) il rospo e versare il contributo a loro”. Dal carteggio emerge che Polieco avrebbe proposto uno sconto sul pagamento dei contributi relativi al biennio 2017-2018 vincolando la concessione dello stesso all’obbligo di non poter recedere dal Consorzio fino al 2023. Ed infatti, sempre nel mese di aprile 2021 nello scambio di email tra il rappresentante di Ecopolietilene e quello della società, il primo dice al secondo: “mi sembra di capire che lo sconto del 2017 e 2018 sia vincolato a non poter dare recesso fino al 2023”.

51. Dalle evidenze in atti risulta, inoltre, che Polieco avrebbe rinegoziato di recente i termini di un accordo-quadro - risalente al marzo del 2017- con un’associazione di categoria, Confindustria Lombardia, ai cui iscritti avrebbe concesso condizioni economiche di adesione particolarmente favorevoli. Da informazioni desumibili dal sito di Assolombarda³⁸, infatti, il nuovo Protocollo d’intesa, rinnovato sino al 31 dicembre 2021, prevedrebbe l’abbuono completo di due delle cinque annualità pregresse dovute dagli iscritti (“nulla sarà dovuto per le annualità 2017 e 2016”), e la possibilità di versare, in caso di iscrizione a Polieco, le sole annualità 2018-2020.

52. Parimenti, Polieco, quando era in corso la procedura per il riconoscimento di Ecopolietilene e subito dopo il rilascio dell’autorizzazione all’operatività di tale Consorzio, rispettivamente nel febbraio del 2020 e nel luglio del 2020, avrebbe sottoscritto un’intesa di durata biennale con altre due associazioni di imprese, Confapi e Confimi Industria³⁹, in cui si sarebbe impegnato a non richiedere contributi pregressi a tutti gli iscritti alle citate associazioni che avrebbero aderito al

³⁶ Cfr., doc. 2.2.

³⁷ Cfr., doc. 6.1.

³⁸ <https://www.assolombarda.it>.

³⁹ <https://www.apindustria.bs.it> e <https://www.confimibergamo.it>.

Consorzio. A detta del segnalante, Polieco garantirebbe in tal modo la possibilità di non pagare rilevanti importi, anche superiori a 250 mila euro/anno per le imprese di maggiori dimensioni, al chiaro fine di intralciare la piena operatività di Ecopolietilene.

V. VALUTAZIONI

V.1. Il mercato rilevante

53. Per “bene in polietilene” si intende qualsiasi manufatto immesso sul mercato nazionale realizzato in polietilene in tutto o in parte, a prescindere dalla quota di polietilene presente, ad eccezione degli imballaggi, delle pile e degli accumulatori e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche anche laddove contengano polietilene, essendo per questi settori previste regole di smaltimento *ad hoc*. Secondo le informazioni fornite dal denunciante, ogni anno vengono immessi in consumo in Italia circa 550 mila tonnellate di beni in polietilene, con una produzione di rifiuti con un rapporto vicino all’uno a uno, e un tasso di riciclo pari a quasi il 100%.

54. Ai fini della valutazione delle condotte oggetto della segnalazione, il mercato rilevante può essere individuato in quello della gestione dell’avvio a riciclo dei beni in polietilene funzionale all’ottemperanza agli obblighi di EPR. In detto mercato, dal lato della domanda, sono presenti i produttori di beni in polietilene assoggettati all’obbligo di avvio a riciclo dei rifiuti derivanti da tali beni, mentre, dal lato dell’offerta, Polieco risulta allo stato ancora l’operatore di gran lunga prevalente essendo presente in alternativa il solo consorzio neo-costituito Ecopolietilene.

55. Sotto il profilo geografico, il mercato rilevante possiede una dimensione nazionale, in ragione del regime autorizzatorio per l’operatività dei diversi consorzi. Tale conclusione appare peraltro avvalorata dal fatto che l’assoggettamento all’obbligo di gestione è strettamente legato a un criterio di territorialità, ovvero all’immissione al consumo di beni in polietilene nel territorio italiano, indipendentemente dalla localizzazione geografica degli operatori.

V.2. La posizione dominante di Polieco

56. Nel mercato dei servizi di avvio a riciclo e recupero di rifiuti di beni in polietilene, Polieco ha goduto di un monopolio legale, essendo l’unico Consorzio riconosciuto *ex lege* per la gestione del fine vita dei beni in polietilene, al quale tutti gli operatori erano obbligati ad aderire. A tutt’oggi il citato Consorzio gode di una posizione dominante su tale mercato, poiché il riconoscimento di Ecopolietilene è relativamente recente (essendo intervenuto nel giugno 2020).

V.3. L’assenza di copertura normativa delle condotte di Polieco

57. Vale preliminarmente osservare che le condotte contestate a Polieco sono in parte connesse ad un uso strumentale e discriminatorio, da parte del citato Consorzio, di alcune delle disposizioni presenti nello Statuto approvato con D.M. n. 115 del 2019 e, segnatamente, di quelle di cui all’ art. 31.6.

58. In proposito, occorre precisare sin da subito che l’approvazione ministeriale dello Statuto di Polieco non appare conferire alle condotte oggetto di contestazione alcuna copertura normativa. Con sentenze del TAR Lazio n. 3098/2020 del 10 marzo 2020 e del Consiglio di Stato n. 4287/2021 del 4 giugno 2021, i giudici amministrativi hanno chiarito che, benché lo Statuto di Polieco abbia beneficiato di un’approvazione ministeriale, il Consorzio dispone di ampia autonomia nella redazione dello stesso rispetto al modello tipo ministeriale, in particolare con riguardo agli aspetti

legati alla gestione privatistica degli affari del Consorzio stesso. In particolare il TAR Lazio ha affermato che: “*lungi dall’interferire con l’autonomia privata dei Consorzi, infatti, i poteri ministeriali in sede di adozione e approvazione degli statuti in esame devono intendersi riferiti e limitati ai profili di valenza pubblicistica*”- Il Consiglio di Stato ha affermato che le contestazioni relative ai commi 6 e 7 dell’articolo 31 dello Statuto di Polieco dovrebbero essere considerate inammissibili dal giudice amministrativo per difetto di giurisdizione “*in quanto attinenti a questioni interpretative di due norme statutarie di un ente avente personalità giuridica di diritto privato [...] e implicanti questioni relative a diritti soggettivi e obblighi fra due soggetti privati, [...] attinenti ad una questione tipicamente privatistica, non correlata neppure mediatamente all’esercizio del potere*” (enfasi aggiunta)⁴⁰.

59. E’, dunque, possibile affermare che il controllo *ex post* sullo Statuto di Polieco esercitato dal MITE è circoscritto ad aspetti di valenza pubblicistica (connessi a temi ambientali) e non può riguardare clausole di natura commerciale che appaiono invece esclusivo appannaggio del Consorzio, con la conseguenza che il Decreto Ministeriale di approvazione dello Statuto non può conferire alle condotte adottate dall’operatore *incumbent* in applicazione del comma 6 dell’art. 31 dello Statuto alcuna copertura normativa.

V.4. Abusività delle condotte

a) Premessa

60. Le descritte condotte di Polieco vanno lette nel contesto connesso alla nascita del nuovo Consorzio Ecopolietilene che rappresenta un passaggio importante del processo di liberalizzazione dei servizi di *compliance* ambientale per i rifiuti in polietilene. In via preliminare, si intende chiarire che oggetto di contestazione in questa sede non è la legittimità della richiesta da parte di Polieco a talune categorie di soggetti potenzialmente inadempienti, ed in particolare ad alcune imprese che da giugno 2020 hanno aderito ad Ecopolietilene, di regolarizzare la loro posizione versando i contributi pregressi.

61. [Omissis].

62. [Omissis].

63. Posto, dunque, che la legittimità della richiesta dei pagamenti pregressi da parte di Polieco non è oggetto del presente procedimento, quello che si contesta in questa sede è piuttosto la natura discriminatoria ed escludente dell’azione di Polieco nel perseguimento del suo obiettivo di ottenere il versamento dei contributi pregressi non pagati, atteso che il consorzio dominante risulta agire con diversa determinazione – sino a minacciare o intraprendere defatiganti e costose iniziative giudiziarie - a seconda che il destinatario dell’azione sia (o stia per diventare) o meno un proprio consorziato.

64. Ancorché, al momento, Ecopolietilene applichi un contributo ambientale ai propri associati uguale a quello di Polieco, le modalità di funzionamento del consorzio neo costituito prevedono che a regime – in particolare subito dopo l’approvazione del Decreto Ministeriale ai sensi dell’articolo 234 comma 13 del TUA – esso fissi un contributo basato sui propri costi effettivi. Ecopolietilene è

⁴⁰ Il Consiglio di Stato osserva tuttavia che la questione di giurisdizione non è stata rilevata in primo grado (né come eccezione né d’ufficio) e non è stata dedotta, come motivo di impugnazione, da alcuna delle parti del giudizio, concludendo quindi che “*Le censure relative all’art. 31, comma 6 e comma 7, dello statuto approvato vanno dunque dichiarate inammissibili per genericità*”.

dunque suscettibile, laddove riuscisse ad improntare la propria azione a criteri di efficienza, di rendersi un valido interlocutore per molti produttori di beni in polietilene, i quali, grazie alla sua conseguente maggior efficacia nel perseguimento dell'obiettivo ambientale, potrebbero preferire l'adesione ad Ecopolietilene piuttosto che a Polieco anche prima che diventi attuale una differenziazione del livello di contributo ambientale richiesto.

65. Ne consegue che ogni condotta adottata da Polieco di cui venga accertata la volontà di impedire l'operatività del nuovo Consorzio ovvero di ritardare l'inizio della sua operatività, oltre ad essere idonea a minarne la potenzialità concorrenziale, in particolare nello scenario futuro prefigurato di contributi ambientali fissati dai sistemi di gestione sulla base dei rispettivi costi (art. 237, comma 4, del TUA), potrebbe avere un effetto negativo dal lato ambientale in termini di minori quantità di beni in polietilene riciclati a livello complessivo e di peggiore qualità dei servizi offerti ai consumatori finali dei servizi di *compliance* ambientale.

b) L'articolata strategia abusiva di Polieco

66. Le condotte adottate da Polieco descritte nei precedenti paragrafi sono suscettibili di integrare un'unica articolata strategia escludente volta a ridurre la base-clienti e ad aumentare i costi d'ingresso di Ecopolietilene nel mercato dell'avvio a riciclo dei rifiuti dei beni in polietilene; questa strategia è posta in essere attraverso comportamenti strumentali e ostruzionistici, che appaiono idonei a ostacolare l'operatività del sistema autonomo nuovo entrante deprimendo la sua capacità di acquisire o trattenerne clienti. A dimostrazione dell'intento escludente delle condotte in esame valga osservare che le stesse sono temporalmente concentrate e circoscritte proprio nel periodo del riconoscimento e di inizio di operatività del nuovo Consorzio.

67. In termini generali, l'articolata strategia escludente assunta da Polieco si è realizzata, anzitutto, attraverso la definizione, prima, e l'uso strumentale, poi, di alcune disposizioni statutarie - segnatamente art. 31, comma 6 dello Statuto del 2019 - che, prevedendo la possibilità di condizionare alla previa iscrizione al Polieco stesso la concessione di alcune agevolazioni per il pagamento di contributi pregressi non versati, permetterebbero all'operatore *incumbent* di disincentivare i produttori di beni in polietilene (siano essi già consorziati o nuovi consorziati) dall'adesione al consorzio nuovo entrante Ecopolietilene. Le condotte rivestono, altresì, una particolare rilevanza in quanto assunte in un contesto di incertezza in merito all'effettivo assoggettamento di almeno una parte delle imprese del settore al pagamento del contributo ambientale, incertezza derivante tra l'altro da specifici ritardi nella adozione della necessaria regolazione normativa. Tale contesto, la cui esistenza è del resto evidenziata dall'elevato contenzioso (di natura civilistica) sviluppatosi intorno a tale questione, è suscettibile di rendere la pendenza di possibili oneri per mancati pagamenti pregressi ben più diffusa di quanto normalmente causato dal fisiologico tasso di morosità presente in ogni settore, con la conseguenza di amplificare notevolmente gli effetti di eventuali condotte discriminatorie relative proprio alle modalità di gestione dei mancati pagamenti pregressi.

68. Le condotte contestate si inserirebbero, poi, in un clima di forte aggressività esercitata dal consorzio dominante nei confronti dei clienti attuali o potenziali, consistente nell'invio di comunicazioni nelle quali, oltre a utilizzare con frequenza la minaccia del ricorso alle vie legali sugli aspetti legati alla adesione al consorzio concorrente o al pagamento dei contributi pregressi, si arriva in alcune occasioni fino a ricondurre, in maniera assolutamente indebita, direttamente al Decreto

Ministeriale di approvazione dello Statuto di Polieco le previsioni che consentirebbero di concedere le agevolazioni solo agli aderenti a Polieco (che sono invece attribuibili esclusivamente allo Statuto del Consorzio).

69. Più nello specifico delle condotte contestate, Polieco riconoscerebbe agevolazioni sul pagamento di contributi consortili inevasi (in termini di assenza di penalità ed interessi) solo a quelle imprese che decidano di aderire ad esso, richiedendo invece l'intero versamento dei contributi a chi non abbia mai aderito/o intenda recedere da Polieco. Il Consorzio *incumbent* prometterebbe addirittura l'abbuono di intere partite economiche, inclusi contributi pregressi e sanzioni, agli aderenti alle associazioni di categoria con le quali l'operatore *incumbent* ha siglato di recente protocolli d'intesa. Viceversa, il consorzio dominante si mostrerebbe molto più aggressivo, con minacce di azioni legali e con approcci ingannevoli (attraverso riferimenti a asserite previsioni normative che condizionerebbero le agevolazioni all'essere aderenti a Polieco) nei confronti dei soggetti che non intendono diventare o rimanere suoi consorziati.

70. Nel complesso, pertanto, la campagna adottata da Polieco appare mirata a vincolare al consorzio dominante i clienti attuali e potenziali utilizzando modalità del tutto prive di alcun riferimento al merito economico. Essa è, dunque, suscettibile di essere qualificata come intenzionalmente volta a escludere Ecopolietilene dal mercato e preservare così la propria posizione monopolistica e, dunque, di ridurre la concorrenza sul mercato dei servizi di *compliance* all'obbligo di EPR dei produttori di beni in polietilene.

71. La riduzione o la eliminazione della concorrenza, pur in un contesto attuale, che si ritiene assolutamente temporaneo, in cui i due Consorzi esistenti applicano gli stessi contributi ambientali, è idonea ad incidere quantomeno sulla qualità del servizio stesso (e sul grado di *compliance* ambientale nel settore del polietilene). Nella prospettiva, inoltre, di una prossima autonoma definizione dei contributi da parte dei sistemi di gestione, l'esclusione di Ecopolietilene appare avere conseguenze molto gravi in quanto priverebbe il consorzio dominante di un *competitor* già presente e pronto a cogliere l'opportunità di intervenire sull'ammontare del contributo, in un mercato nel quale l'accesso è reso estremamente difficile dalle barriere rappresentate dalla necessità di riunire preventivamente un adeguato numero di produttori da consorzicare e, soprattutto, da quella di ottenere il riconoscimento da parte del Ministero. Effetto indiretto della riduzione della concorrenza nel mercato della gestione dell'avvio a riciclo dei beni in polietilene sarebbe, di conseguenza, un aumento del livello dei contributi ambientali pagati dai produttori dei beni e, in tendenza, dei prezzi dei beni finali in polietilene a danno dei consumatori finali.

72. In una prospettiva di medio/lungo periodo, la strategia escludente assunta da Polieco appare, altresì, idonea a produrre effetti negativi sulla concorrenza, non solo con riguardo all'effettiva operatività del nuovo sistema autonomo, ma anche e più in generale nei confronti di tutti gli operatori attivi nel mercato di avvio al riciclo di beni in polietilene, eventualmente intenzionati a presentare in futuro istanza di riconoscimento per altri sistemi autonomi, con conseguenze pregiudizievoli per i consumatori finali che acquistano beni in polietilene e che, in ultima analisi, sostengono gli oneri finanziari legati alla gestione del fine vita dei rifiuti di tali beni.

c) Il pregiudizio al commercio intracomunitario

73. Il comportamento descritto nelle sezioni che precedono appare idoneo a pregiudicare il commercio intracomunitario e, pertanto, suscettibile di integrare gli estremi di una violazione

dell'articolo 102 del TFUE. Ciò in considerazione del fatto che tutte le condotte esaminate sembrano interessare l'intero mercato nazionale. Tale considerazione appare avvalorata dal fatto che le condotte assunte da Polieco si prestano a condizionare anche la possibilità di costituire sistemi autonomi da parte di produttori stranieri di beni in polietilene eventualmente interessati ad operare in Italia. Ne discende che la fattispecie in esame rileva ai sensi della normativa europea e non di quella nazionale.

RITENUTO, pertanto, che le condotte come sopra illustrate, adottate da Polieco, "Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene" - operatore in posizione dominante nel mercato dei servizi di avvio a riciclo e recupero dei beni in polietilene -, per le ragioni sopra esposte, appaiono come un'unica ed articolata strategia in grado di configurare una violazione dell'articolo 102 del TFUE;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti di Polieco "Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene", per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o da persona da essi delegata, nonché dai soggetti che hanno presentato le segnalazioni di cui in premessa, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno cinque giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Caruso;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2022.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12388 - CERBA HEALTHCARE ITALIA/EUROPEAN LABORATORY SOLUTIONS

Provvedimento n. 29810

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 agosto 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'atto della società Cerba Healthcare Italia S.r.l., pervenuto in data 2 agosto 2021;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Cerba Healthcare Italia S.r.l. (di seguito, "Cerba Italia") è una società attiva nel settore dei servizi di analisi delle patologie cliniche in laboratorio che opera, attraverso due società controllate, in 3 laboratori di analisi situati a Milano, Novara e Napoli, ciascuno servito da diversi punti di prelievo situati nelle province di Milano, Monza-Brianza, Sondrio, Varese, Novara, Biella e Napoli.

2. Cerba Italia è parte dell'omonimo gruppo (di seguito, "Gruppo Cerba"), attivo a livello globale prevalentemente nell'offerta di servizi di analisi di laboratorio nonché, in misura minore, nei settori degli studi clinici e dei servizi di biologia veterinaria. Il 30 giugno u.s. il Gruppo Cerba è stato acquisito dal gruppo di *private equity* EQT.

3. Nel 2020 il gruppo EQT ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa [20-30]* miliardi di euro, di cui circa [10-20] miliardi di euro per vendite nell'Unione Europea e circa [700-1.000] milioni di euro per vendite in Italia.

4. European Laboratory Solutions S.r.l. (di seguito, ELS o la Target) è una società attiva, attraverso numerose controllate (di seguito, Gruppo Lifebrain), in 17 regioni italiane, principalmente nel settore delle analisi delle patologie cliniche in laboratorio, in cui opera attraverso tre laboratori di analisi di grandi dimensioni – c.d. *hub* – (situati in Veneto, Lazio e Puglia) e 16 laboratori di dimensioni minori – c.d. *mini-hub* – serviti da circa 340 punti di prelievo. A seguito dell'acquisizione, nel 2018, di Laboratorio Giusto Scientific S.r.l. (oggi Lifeanalytics S.r.l.), il Gruppo Lifebrain ha iniziato ad offrire anche servizi di *testing, inspection e certification* (c.d. TIC) non clinici, prevalentemente in ambito alimentare e ambientale e in misura del tutto residuale in ambito farmaceutico e dei beni di consumo. Per completezza si rileva che, nel dicembre 2020, il Gruppo Lifebrain, attraverso due società all'uopo costituite, ha avviato in Austria un'attività di test Covid-19 (sierologici, antigenici e molecolari).

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

5. L'intero capitale sociale di ELS è detenuto da European Laboratory Services S.à r.l. (di seguito, ELS Luxembourg o il Venditore), che fa capo al Gruppo Investindustrial.

6. Nel 2020, ELS ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa [100-511] milioni di euro, interamente realizzati nell'Unione Europea, di cui circa [100-511] milioni di euro per vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'Operazione consiste nell'acquisto da parte di Cerba Italia dell'intero capitale sociale di ELS, che detiene – direttamente o indirettamente – l'intero, ovvero la maggioranza del capitale sociale delle società del Gruppo Lifebrain.

8. Lo S.p.A. prevede, in capo ai *top manager* co-fondatori del Gruppo Lifebrain, indirettamente titolari di una partecipazione di minoranza nel Venditore, obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione negli ambiti territoriali e nei settori in cui opera il Gruppo Lifebrain per 4 anni dal *closing* dell'Operazione. Lo S.p.A. prevede poi a carico del Venditore l'obbligo di adoperarsi affinché vengano conclusi analoghi accordi, della durata di 2 anni dal *closing* dell'Operazione, con altri dirigenti di società del Gruppo Lifebrain che dovessero decidere di lasciare il gruppo al *closing*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

9. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

10. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

11. I patti di non concorrenza e di non sollecitazione descritti in precedenza possono essere qualificati come accessori alla concentrazione comunicata, nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie¹. In particolare, nel caso di specie, gli impegni assunti dai dirigenti che sono azionisti di minoranza del Venditore vanno a beneficio dell'acquirente e rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultimo il trasferimento dell'effettivo valore della società oggetto di acquisizione, a condizione che tali patti abbiano una durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni; gli impegni assunti dal Venditore e riferiti ad altri dirigenti di società del Gruppo Lifebrain che dovessero decidere di lasciare il gruppo al *closing* vanno a beneficio dell'acquirente e rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultimo il trasferimento dell'effettivo valore della società oggetto di acquisizione².

¹ [Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).]

² [Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, cit.]

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

12. Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall'operazione in esame è quello sanitario, con particolare riferimento ai servizi di analisi delle patologie cliniche in laboratorio, in cui opera l'impresa oggetto di acquisizione³⁴.

13. Le analisi di laboratorio delle patologie cliniche comprendono una vasta gamma di esami preventivi e diagnostici, che include (i) analisi di bassa/media complessità – quali, ad esempio, ematologia ed emocoagulazione, immunologia, biochimica clinica, microbiologia e virologia e, oggi, test sierologici e antigenici Covid-19 – (c.d. analisi di *routine* o *routine testing*), nonché (ii) analisi più complesse – come, ad esempio, tossicologia, citologia, istologia, genetica molecolare, inclusi i tamponi molecolari Covid-19 – (c.d. analisi specialistiche o *specialty testing*), che necessitano di macchinari sofisticati e/o di personale altamente qualificato.

14. In considerazione delle specificità che caratterizzano le due tipologie di analisi sopra descritte, le stesse potrebbero configurare due mercati distinti. In questa sede, tuttavia, l'esatta definizione del mercato del prodotto può essere lasciata aperta, tenuto conto che, anche nell'ipotesi più restrittiva, la valutazione dell'operazione non muterebbe.

15. I laboratori di analisi cliniche si avvalgono di uno o più centri di prelievo, solitamente all'interno, o comunque nelle vicinanze, del laboratorio stesso.

16. La domanda dei servizi in esame è piuttosto diversificata e in generale comprende: i pazienti, i quali, liberamente o indirizzati dal medico curante, scelgono di rivolgersi ad un determinato laboratorio; gli ospedali pubblici (in particolare le aziende ospedaliere in virtù della loro autonomia di gestione; i presidi ospedalieri infatti, in quanto gestiti direttamente dalle Asl, utilizzano di norma i laboratori da queste organizzati); le strutture ospedaliere private, che talvolta optano per una gestione esterna dei servizi di analisi cliniche; infine, i medici e gli ambulatori privati.

17. In Italia, la remunerazione dei servizi resi dai laboratori privati avviene attraverso due modalità principali. Qualora la prestazione venga richiesta ad una struttura convenzionata con il sistema sanitario pubblico, quest'ultimo si fa carico del relativo costo (regime di convenzionamento); la remunerazione a carico del servizio pubblico avviene secondo tariffe stabilite a livello regionale, a cui si affianca il pagamento del cosiddetto *ticket* sanitario da parte del paziente. Di contro, per le prestazioni effettuate senza convenzione, ossia privatamente, la domanda sostiene direttamente l'intera spesa (regime privatistico). Generalmente, l'offerta non fornisce tutti i servizi in regime di convenzionamento; spesso infatti le analisi, in particolare quelle più complesse e costose, vengono svolte in regime privatistico.

³ [Cfr. C12152 – EUROPEAN LABORATORY SERVICES/LIFEBRAIN, provv. n. 27090 del 14 marzo 2018, in Boll. 12/2018, C11792 - SL DIAGNOSTIC SERVICES ITALY/EUROLAB, provv. n. 24005 del 17 ottobre 2012, in Boll. 42/2012 e C11606 - SL DIAGNOSTIC SERVICES ITALY/CENTRO A. FLEMING, provv. N. 23600 del 16 maggio 2012, in Boll. 20/2012.]

⁴ Il Gruppo Lifebrain offre altresì servizi di *testing, inspection e certification* (c.d. TIC), non clinici, prevalentemente in ambito alimentare e ambientale e, in misura del tutto residuale, in ambito farmaceutico e dei beni di consumo. Posto che il Gruppo Cerba non è presente in tale settore né in Italia né all'estero e alla luce della limitata presenza dello stesso Gruppo Lifebrain in tale settore, lo stesso non è ulteriormente analizzato nella presente valutazione.

Il mercato geografico

18. Dal punto di vista della rilevanza geografica, il mercato dei servizi di analisi delle patologie cliniche in laboratorio può ritenersi di dimensione locale, in considerazione dalla forte localizzazione della domanda. Difatti, da una parte i singoli pazienti hanno esigenze di tipo sanitario fortemente connesse con il territorio di residenza, dall'altra anche le stesse strutture ospedaliere e ambulatoriali sono solitamente interessate ad un laboratorio di analisi non distante dai loro centri di prelievo, in modo tale che il trasporto dei campioni da analizzare risulti facilitato e velocizzato. In definitiva, la domanda richiede una certa vicinanza con il luogo in cui si effettua il prelievo dei campioni e con il luogo dove viene svolta la relativa analisi di laboratorio.

19. Avendo riguardo alle analisi specialistiche, la dimensione geografica potrebbe essere più ampia, anche nazionale, perché, come detto, tali analisi sono per definizione meno frequenti di quelle di *routine* e necessitano di macchinari sofisticati e/o di personale altamente qualificato, circostanze che inducono i laboratori più piccoli ad affidare maggiormente tale tipologia di analisi in *outsourcing* a operatori di maggiori dimensioni (c.d. attività *in service*).

20. Nel caso di specie, la questione dell'esatta delimitazione dell'ambito geografico del mercato può essere lasciata aperta atteso che anche nell'ipotesi più restrittiva la valutazione dell'operazione non muterebbe.

Effetti dell'operazione

21. Il Gruppo Lifebrain è attivo in 17 regioni, ossia tutte le regioni italiane eccetto Valle d'Aosta, Umbria e Sicilia, mentre il Gruppo Cerba è attivo nelle 3 regioni Lombardia, Piemonte e Campania. Su tali basi, le attività del Gruppo Lifebrain e del Gruppo Cerba si sovrappongono a livello regionale nelle regioni Lombardia, Piemonte e Campania e a livello provinciale nelle province di Milano, Varese e Napoli.

22. Nel complessivo mercato dei servizi di analisi delle patologie cliniche in laboratorio la quota congiunta delle Parti a livello regionale è pari rispettivamente in Lombardia al [1-5%], in Piemonte al [1-5%] e in Campania al [1-5%] mentre a livello provinciale è pari rispettivamente nella provincia di Milano al [5-10%], nella provincia di Varese al [10-15%] e nella provincia di Napoli al [1-5%]. Si rileva inoltre che nel mercato dei servizi di analisi delle patologie cliniche in laboratorio la quota congiunta delle Parti a livello nazionale è pari al [1-5%].

23. Nelle analisi di *routine* delle patologie cliniche, la quota congiunta delle Parti a livello regionale è pari rispettivamente in Lombardia al [1-5%], in Piemonte al [1-5%] e in Campania al [1-5%] mentre a livello provinciale è pari rispettivamente nella provincia di Milano al [5-10%], nella provincia di Varese al [10-15%] e nella provincia di Napoli al [1-5%].

24. Nelle analisi specialistiche delle patologie cliniche, la quota congiunta delle Parti a livello regionale è pari in Lombardia al [5-10%] mentre a livello provinciale è pari nella provincia di Milano al [10-15%]⁵. Si rileva inoltre che nelle analisi specialistiche delle patologie cliniche la quota congiunta delle Parti a livello nazionale è pari al [1-5%].

25. Si rileva, infine, che in ciascuno dei potenziali ambiti merceologici rilevanti (analisi cliniche di laboratorio, analisi cliniche di *routine* e analisi cliniche specialistiche), negli ambiti locali

⁵ Nelle analisi specialistiche delle patologie cliniche, l'unico ambito territoriale in cui si ha una sovrapposizione tra le attività delle Parti è la provincia di Milano e quindi, in ipotesi di dimensione regionale, la regione Lombardia.

(provinciali e regionali) in cui è attivo il solo Gruppo Lifebrain, le quote di quest'ultimo sono minori o uguali al 25%.

26. In tali mercati sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

27. In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale degli stessi.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12389 - ANTIRION SGR-GENERALI VIE-GENERALI IARD/SCI IRIS LA DÉFENSE
Provvedimento n. 29811

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 agosto 2021;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di Antirion SGR S.p.A., pervenuta in data 4 agosto 2021;

CONSIDERATO quanto segue;

I. LE PARTI

1. Antirion SGR S.p.A. (di seguito, anche “Antirion”) è una società di diritto italiano di gestione del risparmio indipendente, che presta servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso la promozione, l’istituzione, e l’organizzazione di fondi comuni di investimento, con particolare riguardo ai fondi alternativi immobiliari, di tipo chiuso riservato ad investitori istituzionali. Antirion gestisce, tra gli altri, il fondo Antirion Global Fund Core, fondo comune di investimento alternativo immobiliare multicomparto, di tipo chiuso riservato. Antirion non è soggetta al controllo di alcun soggetto.

Nel 2020, Antirion e i fondi dalla stessa controllati hanno realizzato un fatturato pari a circa [100-511] milioni di euro, di cui circa [100-511] milioni realizzati in Italia*.

2. Generali VIE SA (di seguito, anche “Generali VIE”) è una *société anonyme* di diritto francese, appartenente al Gruppo Generali e controllata, in ultima analisi, da Assicurazioni Generali S.p.A. Generali VIE è attiva sul mercato assicurativo francese nei segmenti vita e danni. Generali VIE detiene, tra le altre, una partecipazione del 55,6% nella *société civile immobilière* di diritto francese SCI Iris La Défense.

Nel 2020, il Gruppo Generali ha realizzato un fatturato complessivo pari a circa [80-90] miliardi di euro, di cui circa [30-40] miliardi di euro in Italia.

3. Generali IARD SA (di seguito, anche “Generali IARD”) è una *société anonyme* di diritto francese, appartenente al Gruppo Generali e controllata, in ultima analisi, da Assicurazioni Generali S.p.A., attiva sul mercato assicurativo francese nei segmenti vita e danni. Generali IARD detiene attualmente una partecipazione del 44,4% nella *société civile immobilière* di diritto francese SCI Iris La Défense.

4. SCI Iris La Défense (di seguito, anche “SCI”) è una *société civile immobilière* di diritto francese, attualmente controllata dal gruppo Generali, che è proprietaria di un immobile, situato a Parigi, che detiene a fini locativi.

Nel 2020, essa ha realizzato un fatturato complessivo pari a circa [10-31] milioni di euro.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di Antirion, attraverso il fondo Antirion Global Fund Core, del 50% del capitale sociale di SCI, attraverso l'acquisto di una partecipazione del 36,7% da Generali VIE e di una partecipazione del 13,3% da Generali IARD. Ad esito dell'operazione, pertanto, il capitale sociale di SCI sarà equamente suddiviso tra Antirion e il Gruppo Generali, quest'ultimo attraverso Generali VIE e Generali IARD.

L'operazione prevede, altresì, la sottoscrizione di un Patto Parasociale avente ad oggetto la *governance* di SCI, in base al quale, tra l'altro, è necessario il voto di tutti i Consiglieri, espressione di entrambi gli azionisti, per l'assunzione di alcune decisioni strategiche tra cui l'approvazione del *business plan* e l'aggiornamento annuale del *budget*.

Per effetto dell'acquisizione di azioni da parte di Antirion e delle disposizioni del Patto Parasociale, ad esito dell'operazione SCI sarà soggetta al controllo congiunto di Generali VIE e Generali IARD, e dunque del Gruppo Generali, da una parte, e di Antirion, dall'altra parte.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione in esame, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro, e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due di esse è superiore a 31 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONI

7. La presente operazione riguarda il settore immobiliare e, più precisamente, interessa l'amministrazione e gestione di beni immobili ad uso commerciale per conto proprio o di terzi. In base alla prassi dell'Autorità, la dimensione geografica di tale mercato è da considerarsi tendenzialmente circoscritta all'ambito provinciale o regionale, potendosi assumere che il soggetto che investe in immobili orienti le proprie scelte in base alla redditività dell'investimento che deriva anche dalla localizzazione provinciale/regionale delle attività singolarmente considerate¹.

8. Ai fini della valutazione della presente operazione, occorre rilevare che l'unico immobile che allo stato SCI detiene è sito nella città di Parigi mentre in base alle informazioni fornite dalle Parti, Antirion non detiene alcun immobile nel territorio parigino. Per quel che concerne, invece, il territorio italiano, SCI non è attiva mentre, dai dati delle Parti, risulta che sia Antirion sia il Gruppo Generali detengano quote a livello nazionale poco significative, inferiori al [1-5%].

¹ Cfr., *ex multis*, provv. del 23 giugno 2020, C12303 – Fortezza RE/Torer SGR; provv. del 18 giugno 2013, C11911 - Morgan Stanley SGR/Ramo di Azienda di Gallerie Commerciali Italia

9. Pertanto, considerata la posizione delle Parti, l'operazione in esame non è suscettibile di produrre effetti di rilievo sulla concorrenza nel mercato dell'amministrazione e gestione di beni immobili ad uso commerciale per conto proprio o di terzi.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1786 – REGIONE PUGLIA – PROTOCOLLO DI INTESA SULLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEL LATTE BOVINO ALLA STALLA

Roma, 6 agosto 2021

Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale della Regione Puglia

In relazione alla richiesta di parere formulata da codesto Ente, pervenuta il 9 luglio 2021, in ordine alla sottoscrizione di un “Protocollo di intesa sulla determinazione del prezzo del latte bovino alla stalla” tra la Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura e diverse organizzazioni rappresentanti degli allevatori e delle imprese di trasformazione di latte bovino, l’Autorità, nella riunione del 3 agosto 2021, ha formulato, ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le seguenti considerazioni.

Può essere valutata positivamente la definizione di un accordo quadro che disciplini le relazioni di fornitura tra produttori di latte crudo e trasformatori, tutelando la parte contrattuale più debole e garantendo ad essa, tra l’altro, che: *i*) vengano preservate e valorizzate le produzioni locali, anche attraverso lo strumento della rintracciabilità e il più ampio utilizzo possibile dei marchi dei prodotti DOP e IGP da latte bovino; *ii*) venga incentivata e valorizzata la qualità delle produzioni, anche mediante il mantenimento di un sistema premiale della qualità del latte crudo e l’implementazione di iniziative di promozione e sostegno dell’immagine dei marchi della Regione Puglia ufficialmente riconosciuti (‘Mozzarella di Gioia del Colle’, Regime di qualità Regionale “Prodotti di Qualità”, ecc.); *iii*) i rapporti siano formalizzati, secondo gli obblighi di legge, prima dell’inizio del periodo di fornitura, con contratti di durata non inferiore ai 12 mesi e completi dei tutti gli elementi (prezzo, quantità, condizioni di fornitura, termini di pagamento non superiori a 30 giorni, ecc.).

Tuttavia, si ritiene del tutto incompatibile con le previsioni della normativa a tutela della concorrenza la fissazione di un prezzo di vendita da applicare in modo uniforme alla generalità dei contraenti, sia con riferimento ai produttori agricoli sia, a maggior ragione, alla controparte rappresentata dai trasformatori industriali. Tale clausola, infatti, così come formulata nella bozza di protocollo allegata alla richiesta di parere, rappresenta a tutti gli effetti un’intesa di prezzo che, come noto, costituisce una restrizione *hard core*, e in quanto tale non soggetta a deroghe, ai sensi della normativa sulla concorrenza, sia nazionale che comunitaria.

A tale riguardo, si ricorda che il principale riferimento normativo eurounitario in merito alla contrattazione nel settore agricolo e, in particolare, nel settore del latte, è rappresentato dal Regolamento (UE) n. 1308/2013¹. Tale plesso normativo, per quanto di interesse in questa sede, prevede specifiche deroghe all'applicazione delle regole antitrust in materia di intese restrittive della concorrenza nella fase di contrattazione con gli acquirenti (tra cui la possibilità di redigere "contratti tipo" compatibili con la normativa dell'Unione), soltanto per le Organizzazioni Professionali (o per le associazioni di OP) e le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute, e per il cui riconoscimento sono necessarie specifiche e stringenti condizioni relative alle caratteristiche dimensionali, strutturali e relative alle attività svolte. In ogni caso, il Regolamento specifica che:

a) la deroga all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE è esclusa nei confronti degli accordi, decisioni e pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, di organizzazioni di produttori riconosciute o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute "che comportano l'obbligo di applicare prezzi identici o in base alle quali la concorrenza è esclusa"².

b) "sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate [delle Organizzazioni Interprofessionali riconosciute, ndr] che [...] comportano la fissazione di prezzi o di quote"³.

Le disposizioni normative nazionali relative alla negoziazione dei prodotti agricoli – riferite, tra l'altro, agli "accordi quadro" e alle "intese di filiera" – configurano, invece, nel loro complesso, un corpus normativo piuttosto disorganico e farraginoso, non sempre perfettamente armonizzato e coerente con la normativa europea⁴. Esso tende, tra l'altro, ad attribuire un ruolo centrale nella negoziazione collettiva alle organizzazioni di rappresentanza di categoria, piuttosto che alle Organizzazioni di Produttori o alle Organizzazioni Interprofessionali, valorizzate invece dalla normativa europea anche nell'ottica di incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola. In ogni caso, ai fini della presente valutazione, e con specifico riferimento alle deroghe applicabili alla normativa a tutela della concorrenza, possono essere prese in considerazione esclusivamente le disposizioni eurounitarie, sovraordinate rispetto a quelle nazionali.

Ciò posto, l'Autorità non può che ribadire il proprio orientamento contrario alla definizione di accordi interprofessionali che fissino il prezzo di vendita⁵, da ultimo espresso anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul settore lattiero caseario IC/51, conclusa nel 2016⁶. In tale sede,

¹ Cfr., in particolare, i considerando 131, 133, 134 e 174 e gli artt. 152/156, 209 e 210; inoltre, con specifico riferimento al settore del latte, cfr. l'art. 149, rubricato "Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari".

² Cfr. art. 209, rubricato "Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni".

³ Cfr. art. 210, rubricato "Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute".

⁴ Oltre all'art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, altre norme che riguardano le relazioni commerciali nella filiera agricola sono contenute, ad esempio, nel D.M. 19 ottobre 2012 n. 199, nell'art. 10 *quater* del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, nell'art. 78 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, nell'art. 9 del D.lgs. 27 maggio 2005, n. 102 e nel DPCM del 5 agosto 2005, questi ultimi a suo tempo segnalati dall'Autorità (Cfr. AS318 – "Disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera" del 30 novembre 2005, in Boll. 46/2005) e, con riferimento al settore del latte, nell'art. 2 del D.L. 5 maggio 2015, n. 51 e nell'art. 23 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113.

⁵ Cfr., tra le altre: AS856 "Regione Lombardia-accordi filiera lattiero-casearia" del 12 gennaio 2001, Boll. n. 28/2011; AS318, cit.; AS293 "Formazione dei prezzi agroalimentari", del 6 aprile 2005, in Boll. n. 14/2005; Parere ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90, del 24 dicembre 2004, in merito allo schema di decreto legislativo concernente la Regolamentazione di mercato (Accordi interprofessionali).

⁶ Cfr. provv. n. 25899 del 02/03/2016 IC51 - Indagine conoscitiva sul settore lattiero caseario (Boll. 7/2016).

l'Autorità aveva espresso preoccupazione per la circostanza che le modalità di contrattazione in Italia siano ancora sostanzialmente improntate alla vecchia logica dell'accordo interprofessionale⁷, ricordando come, proprio in quanto tali, le modalità di contrattazione siano suscettibili di specifica valutazione da parte dell'Autorità ai sensi della normativa *antitrust*.

Infine, vale ricordare come, anche nell'ambito dell'ultima segnalazione sulla legge annuale per il mercato e la concorrenza⁸, l'Autorità abbia auspicato la messa a punto di strumenti di tutela del comparto agricolo che non disincentivino la competizione sull'efficienza, inibendo il virtuoso processo di concentrazione degli allevatori. Al riguardo, in particolare, essa ha sottolineato il ruolo fondamentale che potrebbero svolgere nella concentrazione dell'offerta e nell'incremento del potere negoziale della parte agricola sia le Organizzazioni di Produttori che le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute, per le quali la normativa europea prevede specifiche deroghe all'applicazione delle regole *antitrust* proprio in virtù del ruolo di concentrazione ed efficientamento dell'offerta che esse possono svolgere.

Nell'ambito della medesima segnalazione, l'Autorità ha altresì osservato che anche le norme che impongono agli acquirenti di prodotti agricoli l'applicazione di prezzi di acquisto agganciati ai costi medi di produzione⁹ - inevitabilmente riferiti a imprese che presentano diverse strutture produttive e livelli di efficienza - possano disincentivare il processo di efficientamento delle filiere produttive agricole, favorendo, tra l'altro, un crescente ricorso all'utilizzo di prodotti e materie prime eventualmente disponibili a costi inferiori sui mercati esteri¹⁰ da parte delle industrie di trasformazione nazionale.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, l'Autorità richiama l'attenzione di codesta Amministrazione sull'esigenza di evitare che il Protocollo d'intesa oggetto di valutazione introduca ingiustificate restrizioni della concorrenza, procedendo a una sua eventuale riformulazione che tenga conto delle osservazioni e considerazioni sopra espresse.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate entro trenta giorni dalla ricezione del parere precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

⁷ La legge del 1988 in tema di accordi interprofessionali (legge n. 88 del 16 marzo 1988, "Norme sugli accordi interprofessionali sui contratti di coltivazione dei prodotti agricoli") è stata ritenuta incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia 26 settembre 2000 (C-22/99, "Cristoforo Bertinotto c. Biraghi SpA") e, conseguentemente, abrogata nel 2005 con il D.lgs. n. 102/2005.

⁸ Cfr. AS1730 - *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge Annuale per il mercato e la concorrenza - anno 2021* del 19/02/2021 (in Boll. 13/2021)

⁹ Art. 4 del D.M. 19 ottobre 2012 n. 199, art. 2 del D.L. 5 maggio 2015 n. 51, art. 10 *quater* del D.L. 29 marzo 2019, n. 27.

¹⁰ Cfr. anche, a tale riguardo, anche AS1188 – *Rilancio del settore lattiero caseario* e IC51 – *Indagine Conoscitiva sul settore lattiero caseario*, cit.

AS1787 - COMUNE DI PORTO VENERE (SP) - PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE

Roma, 4 maggio 2021

Comune di Porto Venere

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 27 aprile 2021, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento alla Deliberazione di Giunta Comunale del 15 dicembre 2020, n. 195, avente ad oggetto "*Concessioni demaniali marittime. Artt. 682, 683 e 684 della L. 145/2018 e art. 182 comma 2 D.L. 34/2020. Indirizzi operativi*", e a ogni altro atto ad essa presupposto e conseguente.

In particolare, mediante la suddetta Deliberazione, il Comune di Porto Venere ha disposto l'attivazione del procedimento amministrativo per l'estensione della durata delle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative in favore dei concessionari esistenti, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, commi 682, 683 e 684, della Legge n. 145/2018 (che ha disposto un nuovo termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative alla data del 31 dicembre 2033), nonché dall'articolo 182, comma 2, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (nella parte in cui tali norme si riferiscono, confermandolo, al meccanismo di proroga *ex lege* delle concessioni demaniali marittime).

In linea generale, l'Autorità ricorda che, in materia di affidamenti riguardanti l'uso di beni pubblici (rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti locali), l'individuazione del privato affidatario deve avvenire mediante l'espletamento, da parte della Pubblica Amministrazione, di procedure ad evidenza pubblica¹.

Al riguardo, si evidenzia che gli articoli 49 e 56 del TFUE impongono agli Stati Membri l'abolizione delle restrizioni ingiustificate alle libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, ossia di tutte le misure che vietano, ostacolano o comunque sono idonee a comprimere l'esercizio di tali libertà. Secondo la Corte di Giustizia Europea, una normativa nazionale che consente la proroga

¹ Cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sentenza 25 settembre 2009, n. 5765, e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18 novembre 2019, n. 7874; nonché, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1416 e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 marzo 2021, n. 2002. In tal senso si è espressa anche l'ANAC con la delibera del 17 gennaio 2019, n. 25.

automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative deve considerarsi in violazione di dette disposizioni².

Inoltre, la Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Direttiva Servizi) prevede, all'articolo 12, che "qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati Membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento" (par. 1), e che, in tali casi, "l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami" (par. 2).

Come noto, gli Stati Membri sono tenuti a conformarsi ai richiamati principi eurounitari e, ove la normativa interna non rispetti le disposizioni della Direttiva citata, contrastando di riflesso con i principi di libera circolazione e di libertà di stabilimento, se ne impone la relativa disapplicazione³. In tal senso, l'Autorità, in precedenti interventi di *advocacy*, si è più volte pronunciata sulla necessità di procedere agli affidamenti delle concessioni – tra cui quelle riguardanti i beni demaniali marittimi ed aventi finalità turistico-ricreative⁴ – mediante lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica. In particolare, è stato osservato che nei mercati in cui, in ragione delle specifiche caratteristiche oggettive delle attività tecniche, economiche e finanziarie, esiste un'esclusiva, o sono ammessi ad operare un numero limitato di soggetti, l'affidamento delle concessioni deve comunque avvenire mediante procedure concorsuali trasparenti e competitive, al fine di attenuare gli effetti distortivi della concorrenza connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario⁵.

² Cfr. sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, *Promoimpresa srl e a. contro Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro e a.*

³ Si ricorda, infatti, che, secondo la consolidata giurisprudenza europea, tutte le amministrazioni nazionali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenute ad applicare le disposizioni del diritto europeo, disapplicando le norme nazionali da esse non conformi; cfr., *ex multis*, le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia Europea nella causa 103/88, *Fratelli Costanzo c. Comune di Milano*, nonché nella causa C-224/97, *Ciola* e nella causa C-198/01, *Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*.

In tal senso, la Corte di Giustizia Europea ha ribadito, da ultimo nella sentenza del 4 dicembre 2018, caso C-378/17, che "il principio del primato del diritto dell'Unione impone non solo agli organi giurisdizionali, ma anche a tutte le istituzioni dello Stato Membro di dare pieno effetto alle norme dell'Unione" (par. 39), e ha ricordato che la disapplicazione della norma interna confliggente con la normativa europea costituisce un obbligo dello Stato Membro "in tutte le sue articolazioni" ossia che l'obbligo di disapplicare riguarda anche "tutti gli organismi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, incaricati di applicare, nell'ambito delle rispettive competenze, il diritto dell'Unione" (par. 38). In proposito si vedano altresì, *ex multis*, le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia Europea nella causa 106/77, *Amministrazione delle finanze dello Stato c. Simmenthal SpA*, nella causa C-119/05, *Lucchini*, nella causa C-614/14, *Ognyanov* e nelle cause riunite C-52/16 e C-113/16, «*SEGRO*» *Kft*.

⁴ Cfr. la segnalazione resa dall'Autorità in data 12 dicembre 2018 ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/1990 (AS1550 – *Concessioni e criticità concorrenziali*, in Bollettino n. 48/2018).

⁵ Anche la giurisprudenza amministrativa ha rilevato un disallineamento tra la normativa nazionale che dispone la proroga delle concessioni e la normativa eurounitaria, evidenziando la necessità per le Amministrazioni Pubbliche di disapplicare la normativa nazionale in modo da garantire che la selezione degli operatori economici interessati avvenga in ogni caso tutelando la concorrenza, rispettando i principi di libera circolazione dei servizi, *par condicio*, imparzialità, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza.

In proposito cfr., *ex multis*, TAR Veneto, sentenza n. 218/2020, TAR Puglia, sentenza n. 36/2020, e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 7874/2019, cit.; nonché, da ultimo, proprio sul tema della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, TAR Toscana, sentenza n. 363/2021, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1416, cit., e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 marzo 2021, n. 2002, cit.. In particolare, nelle ultime due sentenze citate, il Consiglio di Stato ha statuito, nel primo caso, che "qualsivoglia normativa nazionale o regionale deve in materia ispirarsi

Con specifico riferimento alle procedure e ai provvedimenti di proroga delle concessioni già in essere⁶, l'Autorità ha più volte sottolineato⁷ che è nell'interesse del mercato effettuare un attento bilanciamento tra i benefici di breve periodo e i possibili costi che si potrebbero manifestare in un orizzonte temporale più ampio.

La concessione di proroghe in favore dei concessionari esistenti, infatti, rinvia ulteriormente il confronto competitivo per il mercato, così impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l'affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica. Quindi, eventuali proroghe degli affidamenti non dovrebbero comunque eccedere le reali esigenze delle Amministrazioni, per consentire quanto prima l'allocazione efficiente delle risorse pubbliche mediante procedure competitive.

Da ultimo, nella recente segnalazione ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90 in merito a "*Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2021*" del 22 marzo 2021, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Autorità ha osservato come l'affidamento delle concessioni tramite procedure competitive consenta la piena valorizzazione del bene demaniale delle coste italiane che, come riconosciuto anche all'articolo 1, comma 675, della stessa legge n. 145/2018, rappresenta un elemento strategico per il sistema economico del Paese.

alle regole della Unione Europea sulla indizione delle gare (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2017, n. 1763), stante l'efficacia diretta nell'ordinamento interno degli Stati membri delle pronunce della Corte", e, nel secondo caso, che "il nuovo contesto è connotato dalla presa in considerazione dell'efficacia del quadro giuridico unionale, ricavabile, a sostegno della tesi del Comune, dalla nota sentenza Corte UE Promoimpresa del 14 luglio 2016 come un quadro giuridico che impone la procedura selettiva, ove il Comune decida di esternalizzare la gestione degli arenili a fini turistico-ricreativi per la scarsità della risorsa predetta".

In particolare in tema di disapplicazione della normativa nazionale confliggente con quella unionale, si richiamano altresì, da ultimo, TAR Sicilia, sentenza n. 504 del 15 febbraio 2021 (dove il Giudice ha indicato che "[...] d) anche il funzionario pubblico, nel dare attuazione alla legge, deve applicare la fonte normativa prevalente e, quindi, nel contrasto fra diritto europeo immediatamente vincolante e disciplina nazionale, deve assegnare prevalenza al primo; [...] f) quanto esposto rende superflua ogni altra considerazione, ma può, comunque, aggiungersi che le osservazioni della Corte di Giustizia in ordine all'obbligo di disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con il diritto comunitario non costituiscono un <<obiter dictum>>, ma consistono in affermazioni rese in sede di rinvio pregiudiziale e relative alla corretta interpretazione dei Trattati in relazione al caso deciso, cioè in occasione del puntuale assolvimento dei compiti istituzionali propri di tale organo, con la conseguenza che la relativa pronuncia risulta vincolante") e TAR Campania, sentenza n. 265 del 29 gennaio 2021 (dove il Giudice ha rilevato che "L'assunto attoreo di avvenuta proroga automatica quindicennale del rapporto instaurato con le pregresse concessioni demaniali marittime si infrange, pertanto, contro l'indirizzo giurisprudenziale disapplicativo delle norme legislative dilatorie emanate in subiecta materia, propugnato anche da questa Sezione nelle sentenze n. 1697 del 2 ottobre 2019 e n. 221 del 10 febbraio 2020, e ispirato all'arresto sancito in materia dalla Corte di Giustizia UE, sez. V, nella citata sentenza 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15").

⁶ Si ricorda, inoltre, che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nello stabilire che l'affidamento delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, che riguardano risorse naturali scarse, debba necessariamente realizzarsi attraverso una procedura di selezione tra candidati potenziali nel rispetto di tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, nonché di adeguata pubblicità, ha posto in rilievo che una normativa nazionale che preveda una proroga *ex lege* della data di scadenza di tali concessioni equivale a un rinnovo automatico in contrasto con il dettato dell'articolo 12, par. 2, della Direttiva 2006/123/CE (cfr. CGUE, Sez. V, sentenza del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, cit.).

⁷ Cfr. la segnalazione resa dall'Autorità in data 1° luglio 2020, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990, AS 1684 – Osservazioni in merito alle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio, in Bollettino n. 28/2020. Si vedano, inoltre, le segnalazioni AS 135 – Proroghe delle concessioni autostradali, in Bollettino n. 19/98; AS491 – Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, in Bollettino n. 46/2008; AS1114 – Regime concessorio presente nel porto di Livorno, in Bollettino n. 12/2014; AS1137 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014, in Bollettino n. 27/2014.

Tali principi sono stati di recente confermati dal TAR Toscana⁸, che ha integralmente accolto il ricorso *ex* articolo 21-*bis* della legge n. 287/90 con cui la scrivente Autorità ha impugnato un provvedimento (emesso da altra Amministrazione comunale) di tenore analogo a quello qui in esame, riconoscendo così la piena legittimità dell'intervento dell'Autorità, nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dalla disposizione sopra citata, in materia di proroga automatica, senza gara, di concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative⁹.

Alla luce di tutto quel che precede, l'Autorità ritiene che, per le ragioni sopra esposte, codesto Comune avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento del citato atto amministrativo (Deliberazione di Giunta Comunale n. 195/2020) per contrarietà della stessa ai principi ed alla disciplina eurolunitaria sopra richiamata. Le disposizioni relative alla proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative contenute nel provvedimento amministrativo in parola integrano, infatti, specifiche violazioni dei principi concorrenziali, nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento di servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

In conclusione, dunque, l'atto amministrativo comunale in questione (Deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 15 dicembre 2020) si pone in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE, in quanto suscettibile di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative eurolunitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della cosiddetta Direttiva Servizi.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, il Comune di Porto Venere dovrà pertanto comunicare all'Autorità, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

⁸ Cfr. sentenza n. 363 dell'8 marzo 2021, cit..

⁹ In particolare, il TAR Toscana ha annullato la Determina Dirigenziale n. 408 del 21 maggio 2020 del Comune di Piombino, oggetto di parere motivato dell'Autorità ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge n. 287/90 (cfr. AS1701 – *Comune di Piombino (LI): concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*, in Bollettino n. 41/2020), con la quale l'ente locale in questione aveva avviato la procedura per la proroga della validità temporale delle concessioni demaniali marittime insistenti sul territorio comunale senza dar corso alla procedura comparativa prevista dall'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE. In tale pronuncia, il giudice amministrativo ha espressamente affermato che il Comune avrebbe dovuto disapplicare le disposizioni normative nazionali che prevedono la proroga automatica senza gara delle concessioni, per contrasto delle stesse con la normativa eurolunitaria di cui all'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE, ed espletare procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari, una volta scadute le concessioni in essere.

Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Porto Venere al parere motivato espresso dall’Autorità, ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, avverso la Deliberazione di Giunta Comunale del 15 dicembre 2020, n. 195, avente ad oggetto la proroga automatica, senza gara pubblica, della validità temporale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in essere, in particolare in esecuzione delle disposizioni legislative per l’estensione della scadenza alla data del 31 dicembre 2033 (legge n. 145/2018, articolo 1 commi 682, 683 e 684, e Decreto cosiddetto Rilancio).

Nella propria riunione del 27 aprile 2021, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di inviare un parere motivato ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito al contenuto della Deliberazione di Giunta Comunale del 15 dicembre 2020, n. 195, adottata dal Comune di Porto Venere e avente ad oggetto la proroga automatica al 31 dicembre 2033 della validità temporale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative insistenti sul territorio comunale.

In particolare, con la predetta Deliberazione di Giunta Comunale il Comune di Porto Venere ha disposto la proroga automatica, senza gara, della scadenza temporale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, dando applicazione alla sopra citata normativa nazionale la quale tuttavia - ponendosi in contrasto con il diritto euro-unitario, e in particolare con gli articoli 49 e 56 del TFUE e con i principi di concorrenza ed evidenza pubblica negli affidamenti - avrebbe dovuto essere disapplicata.

A seguito della ricezione di detto parere motivato, il Comune di Porto Venere non ha fornito all’Autorità, nei termini di legge, alcun riscontro.

Preso dunque atto del mancato adeguamento dell’Amministrazione comunale al parere motivato, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 13 luglio 2021, ha disposto di impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria la Deliberazione di Giunta Comunale del 15 dicembre 2020, n. 195, adottata dal Comune di Porto Venere e concernente la proroga automatica senza gara delle concessioni demaniali marittime comunali ad uso turistico-ricreativo.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS11872 - STUDSLAB/MANCATA CONSEGNA

Provvedimento n. 29812

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 agosto 2021;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTO il proprio provvedimento del 11 maggio 2021, con il quale è stata deliberata l’adozione della misura cautelare nei confronti dell’impresa individuale STUDSLAB di Mirko Murru, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. L’impresa individuale STUDSLAB DI MIRKO MURRU - P.I. 03660670922 (di seguito, “Studslab” o “Professionista”), in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, lett. b), del Codice del Consumo, la cui attività consiste nel commercio *online* di calzature, attraverso il sito *web* www.studslab.com.

Non risultano disponibili dati di fatturato dell’impresa riferibili agli esercizi 2019 e 2020.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il provvedimento concerne i comportamenti posti in essere dal Professionista nell’offerta di prodotti *online* attraverso il sito *web* www.studslab.com (di seguito anche il “Sito”), consistenti: **A**) nella mancata consegna dei prodotti venduti *online*, nonché nel mancato rimborso ai consumatori del corrispettivo versato a fronte dell’annullamento dell’ordine o dell’esercizio del diritto di recesso; **B**) nel mancato rispetto della disciplina a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti a distanza, con particolare riguardo all’assenza, sul sito *web* del Professionista, (i) dell’indicazione dell’identità del Professionista; (ii) dell’indirizzo geografico dove il Professionista è stabilito; (iii) delle condizioni, dei termini e delle procedure per esercitare il diritto di recesso conformemente all’articolo 54, comma 1, nonché del modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B; (iv) di un riferimento all’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni; (v) del *link* alla piattaforma di risoluzione extragiudiziale delle controversie – *Online Dispute Resolution* (ODR).

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento*

3. A partire dal mese di luglio 2020 sono pervenute alcune segnalazioni di consumatori nelle quali venivano evidenziati presunti comportamenti illeciti posti in essere da Studslab nella commercializzazione *online* di calzature¹.

4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 9 aprile 2021 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio PS11872, per presunta violazione degli artt. 20, 21, 22, 24, 25, 49, comma 1, lettere b), c), h), n) e v), 52, 56 e 61 del Codice del Consumo.

5. Contestualmente alla comunicazione di avvio, il Professionista è stato invitato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro dieci giorni dalla sua ricezione, ai fini della valutazione dell'esistenza dei presupposti per la sospensione provvisoria delle condotte, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

6. Con provvedimento dell'11 maggio 2021, n. 29669, l'Autorità ha disposto la sospensione provvisoria da parte di Studslab di ogni attività diretta alla commercializzazione e alla vendita di prodotti non disponibili o comunque non realmente pronti per la consegna, ritenendo sussistenti i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Nel medesimo provvedimento è stato inoltre disposto che Studslab comunicasse all'Autorità, inviando un'apposita relazione entro un termine di 10 giorni dal ricevimento dello stesso, l'avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione e le relative modalità attuative.

7. Il Professionista non ha trasmesso la predetta relazione.

8. In data 17 giugno 2021 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

9. Entro il termine di conclusione della fase istruttoria, fissato alla data del 27 giugno 2021, il Professionista non ha trasmesso alcuna memoria difensiva.

10. In data 28 giugno 2021 è stata trasmessa la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto il 27 luglio 2021.

2) *Le evidenze acquisite*

A) **Le segnalazioni e i tempi di consegna prospettati dal Professionista**

11. Con specifico riferimento alla pratica *sub A*) sopra sinteticamente descritta, l'istruttoria svolta ha consentito di raccogliere vari elementi a supporto delle violazioni prospettate.

A tal riguardo rilevano, anzitutto, le diciotto segnalazioni ricevute dall'Autorità nel periodo intercorrente tra luglio 2020² e febbraio 2021³.

12. Le segnalazioni che, a titolo esemplificativo, si riportano, riferiscono quanto segue:

➤ una consumatrice ha acquistato, in data 13 luglio 2020, un paio di calzature sportive femminili per un costo totale di € 92,10 e ha ricevuto la conferma dell'ordine. Sebbene sul sito del venditore sia indicato che i tempi di consegna dipendono dal modello di calzature, ma non superano comunque i 5 giorni lavorativi, non ricevendo alcuna comunicazione, la consumatrice, in data 23 luglio 2020,

¹ Cfr. segnalazione prot. 0058946 del 24 luglio 2020.

² Segnalazione *cit.*, prot. 0058946 del 24 luglio 2020.

³ Segnalazione prot. n. 0022563 del 19 febbraio 2021.

ha inviato due richieste di informazioni tramite *chat web* e *mail* alle quali, però, non avrebbe ricevuto risposta. In data 24 luglio 2020, la consumatrice avrebbe poi provato a contattare il venditore via messaggistica telefonica, ma pur avendo il Professionista *“correttamente ricevuto e letto la mia richiesta”*, non ha fornito alcuna risposta⁴;

➤ a seguito di un acquisto effettuato *online* sul sito del professionista in data 29 giugno 2020 (per un importo di € 116 pagato con PayPal), ancora a far data il 3 agosto 2020 il consumatore non avrebbe ricevuto alcun prodotto. Il segnalante, peraltro, osserva come anche in merito alla richiesta di rimborso *“i proprietari del sito non sembrano aiutarmi”*⁵;

➤ un segnalante ha lamentato la mancata consegna, dopo oltre un mese dall'acquisto, delle scarpe ordinate *online* in data 13 luglio 2020, benché avesse ricevuto la conferma dell'ordine dove era indicato che la spedizione (GLS) sarebbe avvenuta in 7/8 giorni lavorativi e *“nonostante i ripetuti solleciti nei confronti dell'azienda fornitrice”*⁶;

➤ una consumatrice, dopo aver acquistato *online* in data 29 luglio 2020 un paio di scarpe e aver ricevuto la relativa conferma d'ordine, non avrebbe ottenuto la consegna della merce pagata (prevista in massimo 7 giorni lavorativi) ancora a far data 24 agosto 2020, *“nonostante numerosi solleciti”* inoltrati per *email*, via *whatsapp* e attraverso *Instagram*, ai quali non è seguita alcuna risposta da parte del Professionista *“in nessuna piattaforma”*⁷;

➤ in un'altra segnalazione si lamenta la mancata consegna di un paio di scarpe acquistate *online* in data 24 agosto 2020 (per un importo di € 149, pagato con carta di credito); sebbene il sito *web* del Professionista indichi *“che la consegna sarà entro 5 giorni lavorativi”*, ancora a far data 11 settembre 2020 nessun prodotto sarebbe stato consegnato, nonostante il consumatore avesse *“provato a contattarli in qualsiasi modo ma è stato completamente inutile”*⁸;

➤ in un altro caso una consumatrice, non ricevendo la consegna entro i sette giorni indicati nel sito quale tempistica di consegna, avrebbe contattato più volte il Professionista (anche attraverso i suoi canali *social* Instagram e Facebook), nei giorni 8, 10 e 11 dicembre, senza tuttavia ricevere alcun riscontro se non una generica risposta *“Mi occupo della sua richiesta”* o ancora *“verifichiamo subito lo stato di lavorazione del suo modello”*⁹;

➤ secondo la testimonianza di un'altra consumatrice, le scarpe acquistate *online* sul sito del Professionista in data 11 dicembre 2020 e pagate con PayPal, sebbene dovessero essere consegnate in 24 ore, alla data del 29 dicembre non erano ancora pervenute¹⁰;

➤ numerosi altri consumatori hanno segnalato la circostanza che il Professionista non avrebbe effettuato la consegna, a distanza di diverse settimane dall'acquisto *online*, delle calzature già pagate al momento dell'ordine, nonostante avesse inviato una comunicazione di conferma d'ordine con tutti i dati dell'acquisto e i riferimenti dell'acquirente nonché l'indicazione che la spedizione sarebbe avvenuta in 7/8 giorni lavorativi; inoltre, i segnalanti hanno contestato il mancato riscontro ai

⁴ Cfr. segnalazione prot. n. 0058946 del 24 luglio 2020.

⁵ Cfr. segnalazione prot. n. 0061363 del 3 agosto 2020.

⁶ Cfr. segnalazione prot. n. 0064123 del 17 agosto 2020.

⁷ Cfr. segnalazione prot. n. 0064877 del 24 agosto 2020.

⁸ Cfr. segnalazione prot. n. 0068539 del 11 settembre 2020.

⁹ Cfr. segnalazione prot. n. 0092235 dell'11 dicembre 2020.

¹⁰ Cfr. segnalazione prot. n. 0096555 del 29 dicembre 2020.

numerosi solleciti effettuati attraverso tutti i metodi disponibili e inoltrati ai recapiti reperibili (per telefono, via *whatsapp*, *email*, Instagram, Facebook), oppure l'invio di comunicazioni interlocutorie dal contenuto vago ("*ci stiamo occupando della sua richiesta*", "*il suo ordine è affidato al corriere*", "*verificheremo lo stato del suo ordine*") nonché infine l'omesso rimborso delle somme pagate per le scarpe non consegnate, nonostante l'inoltro di apposita istanza¹¹.

13. Ciò detto, nei Termini e Condizioni contrattuali rinvenibili sul Sito tramite un *link* dall'homepage, il Professionista fa specifico riferimento alle "*SPEDIZIONI*", evidenziando che "*I tempi di consegna variano in media dai 5 ai 10 giorni lavorativi in base al prodotto acquistato, le tempistiche possono comunque cambiare in base all'acquisto, in quanto il prodotto è realizzato a mano in maniera artigianale ad ogni ordine e non stoccato nel magazzino in pronta consegna*".

14. Quanto alla condotta *sub B*), sebbene il Professionista non abbia trasmesso le informazioni richieste nella comunicazione di avvio del procedimento né abbia presentato alcuna memoria o documento, a seguito di una rilevazione effettuata d'ufficio¹² è emerso che il Sito è stato modificato dal professionista, in quanto risultano attualmente presenti le informazioni relative a: l'identità del Professionista (StudsLab di Mirko Murru); l'indirizzo geografico dove il Professionista è stabilito (Via Benvenuto Lobina 9 09134 - CA), un suo numero di telefono (3501812148) e l'indirizzo elettronico (*email*: info@studiolab.com).

15. Risultano invece permanere le omissioni informative, rilevanti ai sensi del Codice del Consumo, relative ai seguenti elementi: la sussistenza del diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitarlo (oltre ad essere ancora assente il modulo tipo di recesso); l'esistenza della garanzia legale di conformità; il *link* alla piattaforma ODR per la risoluzione *extra*-giudiziale delle controversie. In particolare, sul sito *web* del Professionista è disponibile esclusivamente la disciplina dei cambi e resi, in base alla quale il consumatore può procedere al cambio solo entro sette giorni lavorativi dalla data di ricezione della merce, pagando al corriere un costo di 15 euro; nel caso in cui l'articolo sia cambiato con uno di importo inferiore, non verrà emesso alcun rimborso monetario a conguaglio¹³.

16. Inoltre, è risultato che il Professionista abbia pubblicato sul proprio sito *web* una sezione intitolata "*Termini e Condizioni*" nella quale si limita tuttavia a disciplinare le modalità che i consumatori devono seguire per effettuare eventuali "*Resi*", senza informare in alcun modo in merito alla disciplina sul diritto di recesso, sulla garanzia legale di conformità e sulla possibilità di servirsi di un meccanismo *extra*-giudiziale di reclamo e ricorso. Anzi, in base alle previsioni contrattuali adottate dal Professionista e attualmente in diffusione sul proprio sito *internet*, è stabilito che il consumatore insoddisfatto della merce ricevuta debba procedere alla restituzione entro dieci giorni dalla data di ricezione e che possa ottenere solo un buono spesa, essendo espressamente escluso il rimborso del prezzo corrisposto, che invece "*è contemplato solo per gli acquisti che non vanno a buon fine, come: modelli esauriti e non comunicati tempestivamente al cliente*"¹⁴.

¹¹ Si vedano le segnalazioni prot. 0065187 del 26 agosto 2020, prot. 0071106 del 23 settembre 2020, prot. 0073900 del 5 ottobre 2020, prot. 0076813 del 16 ottobre 2020, 0081550 del 3 novembre 2020, prot. n. 0089910 del 2 dicembre 2020, prot. n. 0092236 dell'11 dicembre 2020, prot. 0011279 dell'11 gennaio 2021, prot. 0017340 del 1° febbraio 2021, prot. 0021932 del 18 febbraio 2021 e da ultimo prot. 22563 del 29 febbraio 2021.

¹² Cfr. verbale acquisizione in atti del 14 giugno 2021.

¹³ Cfr. verbale acquisizione in atti del 23 marzo 2021 e verbale acquisizione in atti del 14 giugno 2021.

¹⁴ Cfr. verbale acquisizione in atti del 14 giugno 2021 (pagina web <https://www.studslab.com/termini-e-condizioni/>).

3) Le argomentazioni difensive della Parte

17. A seguito della comunicazione di avvio, il Professionista non ha prodotto alcuna memoria difensiva, né fornito alcuna informazione nel corso del procedimento.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

18. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state diffuse a mezzo *internet*, in data 28 giugno 2021 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

19. Con parere pervenuto in data 27 luglio 2021, tale Autorità ha espresso il parere richiesto, limitando le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, ad amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

20. In particolare, la suddetta Autorità, considerato che *“il mezzo di comunicazione utilizzato risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni contenute nel sito del Professionista potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line”*, ha ritenuto che, nel caso di specie, il mezzo *internet* sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto della richiesta di parere.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Osservazioni preliminari

21. L'istruttoria svolta riguarda il settore dell'*e-commerce*, comparto in forte crescita e caratterizzato da una concorrenza molto accesa, nel quale la spersonalizzazione del rapporto d'acquisto indebolisce di fatto il consumatore/acquirente e lo pone in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al Professionista.

22. Da qui la necessità di assicurare la correttezza delle relazioni commerciali, l'adempimento delle obbligazioni principali del contratto e, quindi, la consegna dei beni acquistati corrispondenti a quelli oggetto di promozione e di offerta.

23. Nella fase prodromica alla scelta d'acquisto occorre, pertanto, che siano fornite informative precise ed esaurienti rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti venduti e alle modalità di esecuzione del relativo regolamento contrattuale, al fine di consentire al consumatore la verifica della convenienza della transazione, del rispetto delle tempistiche di consegna indicate (nel caso di specie, sulla base delle informazioni presenti sul Sito, comprese tra i 5 e i 10 giorni lavorativi) e della conformità dei beni/servizi forniti alle dichiarazioni del professionista.

24. Inoltre, nel settore dell'*e-commerce*, gli obblighi informativi in capo al professionista permangono, sebbene con valenza diversa, anche a seguito dell'inoltro di un ordine: nella fase di esecuzione del rapporto di consumo rilevano, infatti, non solo la rapida attuazione della transazione, ma anche la divulgazione di informazioni corrette sullo stato effettivo e sugli sviluppi concreti di un ordine di acquisto. E ciò anche perché, attesa l'elevata concorrenza in tale settore, se prontamente e adeguatamente informato sull'eventuale impossibilità di evadere l'ordine alle condizioni

prospettate, il consumatore può sostituire agevolmente il professionista inadempiente con un suo diretto concorrente.

Le violazioni del Codice del Consumo

25. I comportamenti sopra descritti integrano distinte violazioni degli articoli 24, 25, e degli articoli 49, comma 1, lettere b), c), h), n) e v), 52 e 56 del Codice del Consumo.

26. Dalle numerose segnalazioni acquisite in atti emerge chiaramente l'aggressività della condotta di Studslab, consistente nella ritardata e/o mancata consegna dei prodotti acquistati *online*, nell'omesso riscontro ai numerosi solleciti e reclami inoltrati dagli acquirenti al fine di conoscere lo stato dell'ordine, nonché nel mancato rimborso del corrispettivo versato dal consumatore per l'acquisto *online* dei prodotti non consegnati. In particolare, le condotte consistenti nella ritardata e/o mancata consegna dei prodotti ordinati *online* e regolarmente pagati dai consumatori configurano pratiche commerciali aggressive, in quanto idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento dei consumatori in relazione ai prodotti acquistati nonché a configurare un ostacolo non contrattuale rispetto alla possibilità dei consumatori di esercitare i propri diritti su tali prodotti.

27. Più specificamente, le informazioni relative ai tempi di consegna diffuse sul sito *internet* di Studslab¹⁵, come anche l'omissione delle informazioni circa eventuali ritardi, risultano ingannevoli ed idonee ad indurre in errore i consumatori rispetto ad alcune caratteristiche principali dei servizi *online* forniti dal Professionista quali, appunto, i tempi di consegna dei prodotti.

28. Peraltro, sulla base delle informazioni in atti risulta che, nonostante le ripetute sollecitazioni effettuate a seguito della mancata consegna del prodotto nei termini indicati dal Professionista, nonché a fronte delle reiterate istanze di restituzione degli importi pagati al momento dell'ordine dei beni prescelti, la quasi totalità dei soggetti segnalanti non ha comunque ottenuto il rimborso, incontrando ingiustificati ostacoli nell'esercizio dei diritti contrattuali.

29. La mancata o inadeguata prestazione dei servizi di assistenza *post-vendita* da parte della società Studslab, che non si è fatta carico dei reclami e delle richieste dei consumatori in ordine ai problemi relativi alle consegne e alle istanze di rimborso, limitandosi, in alcuni casi, a fornire riscontri generici o standard, senza comunque dare seguito alle legittime richieste di restituzione degli importi corrisposti per l'acquisto dei prodotti non consegnati, configura parimenti una condotta aggressiva, in quanto suscettibile di condizionare indebitamente il comportamento dei consumatori nella misura in cui risulta complessivamente finalizzata a porre in essere una serie di ostacoli di carattere non contrattuale rispetto alla possibilità per questi ultimi di esercitare i propri diritti.

27. I comportamenti sopra descritti integrano, quindi, una pratica commerciale aggressiva, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea a condizionare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione all'offerta del Professionista e, pertanto, sono suscettibili di indurli ad assumere una decisione commerciale – l'acquisto *online* sul sito *studslab.com* e il pagamento di un prodotto – che non avrebbero altrimenti preso, limitandone al contempo la libertà di scelta in relazione alle offerte dei concorrenti.

¹⁵ Nel sito *internet* del professionista, alla sezione "Politica spedizioni", è indicato che "La spedizione e la consegna di prodotti varia a seconda della lavorazione del prodotto. Viene normalmente effettuata entro e non oltre i 5 Giorni LAVORATIVI. Tempi più lunghi sono previsti per la consegna nelle isole o all'estero" (cfr. pagina web <https://www.studslab.com/shipping-returns> acquisita agli atti mediante rilevazione del 23 marzo 2021 nonché pagina web <https://www.studslab.com/cambi-e-spedizioni/>, acquisita agli atti in data 14 giugno 2021).

30. Da ultimo, rilevano le condotte del Professionista relative al mancato rispetto di alcuni obblighi di informazione precontrattuali nei contratti a distanza. Nello specifico, il Sito omette di fornire al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, le informazioni relative a: i) la sussistenza del diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitarlo in conformità all'art. 54, comma 1, del Codice del Consumo, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'Allegato I parte B; ii) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni; iii) la possibilità di servirsi di un meccanismo *extra*-giudiziale di reclamo e ricorso e le condizioni per accedervi (il *link* alla piattaforma ODR). Tali omissioni sono suscettibili di integrare violazioni del dettato normativo di cui all'articolo 49, comma 1, lettere h), n) e v), del Codice del Consumo.

31. Per quanto invece concerne le informazioni precontrattuali riguardanti l'identità del Professionista, l'indirizzo geografico dove il Professionista è stabilito e il suo numero di telefono nonché l'indirizzo elettronico (email: *info@studiolab.com*), sulla base di una rilevazione effettuata d'ufficio¹⁶, il Professionista risulta aver colmato tali omissioni, rilevanti ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera b) e c) del Codice del Consumo, fornendo le relative informazioni sulla *homepage* del proprio sito *internet* aziendale.

32. Sotto altro profilo, il mancato riconoscimento in favore dei consumatori di un periodo di quattordici giorni per recedere dal contratto di acquisto *online* sul sito *internet* *www.studslab.com*, senza motivazione e senza costi, nonché l'omesso rimborso da parte del professionista di tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto integrano violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 52 e 56 del Codice del Consumo che disciplinano, rispettivamente, il diritto di recesso dei consumatori e gli obblighi del Professionista in caso di recesso. Come sopra visto, infatti, il Professionista si limita a prevedere la possibilità per il consumatore di procedere al reso della merce, entro un breve termine di dieci giorni, a fronte del quale potrà ottenere esclusivamente un buono spesa ma non il rimborso del corrispettivo pagato.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

33. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 di euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

34. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come, in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico¹⁷.

35. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11, della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

¹⁶ Cfr. *supra*, § 14.

¹⁷ Cfr. tra le altre, TAR Lazio, sentenza del 21 gennaio 2019, n. 782, e Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza del 19 gennaio 2012 n. 209.

36. Riguardo alle infrazioni poste in essere da Studslab, nel valutare la gravità delle violazioni si tiene conto dell'entità complessiva del pregiudizio economico potenzialmente derivante ai consumatori e delle specificità del settore *dell'e-commerce*, che pone il consumatore acquirente in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al Professionista, nonché del mezzo impiegato per veicolare le offerte commerciali, ossia il sito *internet* aziendale del Professionista, strumento suscettibile di raggiungere un elevato numero di consumatori, che lascia ritenere che la condotta in questione abbia avuto ampia diffusione.

37. Per quanto concerne la durata delle violazioni, dagli elementi acquisiti agli atti risulta che tutte le condotte illecite in esame sono state poste in essere almeno dal mese di giugno 2020¹⁸ e siano ancora in corso.

38. Sulla base di tali elementi, in merito alla complessa pratica commerciale scorretta posta in essere in violazione degli articoli 24, 25 del Codice del Consumo, si ritiene congruo determinare la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura di 40.000 € (quarantamila euro).

39. Infine, per quanto riguarda il mancato rispetto delle norme del Codice del Consumo che disciplinano i diritti dei consumatori nei contratti a distanza, in violazione degli articoli 49, comma 1, lettere *b), c), h), n)* e *v)*, 52 e 56 del predetto Codice, si ritiene congruo determinare una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 € (diecimila euro), tenuto conto delle modifiche apportate sul sito *web www.studslab.com* alla data del 14 giugno 2021¹⁹ concernenti le informazioni precontrattuali riguardanti l'identità del Professionista, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo elettronico del medesimo.

RITENUTO, pertanto, anche alla luce del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale descritta al punto II, *sub A*), del presente provvedimento risulta scorretta ai sensi degli artt. 24, 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio e ad ostacolare l'esercizio dei diritti contrattuali;

RITENUTO, sulla base delle considerazioni suesposte, che le condotte di cui al punto II, *sub B*), del presente provvedimento integrino una violazione degli artt. 49, comma 1, lettere *b), c), h), n)* e *v)*, 52 e 56 del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) che le condotte descritte al punto II, *sub A*), del presente provvedimento, poste in essere dall'impresa individuale Studslab di Mirko Murru, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

¹⁸ Cfr. segnalazione prot. n. 0061363 del 3 agosto 2020.

¹⁹ Cfr. rilevazione dal sito *web www.studslab.com* acquisita agli atti del 14 giugno 2021.

b) che le condotte di cui al punto II, *sub B*), del presente provvedimento, poste in essere dall'impresa individuale Studslab di Mirko Murru, integrano, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione degli artt. 49, comma 1, lettere *b*), *c*), *h*), *n*) e *v*), 52 e 56 del Codice del Consumo;

c) che, con riferimento alla pratica commerciale di cui alla lettera a), all'impresa individuale Studslab di Mirko Murru sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 € (quarantamila euro);

d) che con riferimento alle condotte di cui alla lettera b), all'impresa individuale Studslab di Mirko Murru sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8, del Decreto

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS12054 - MEDIANET ONE-BOLLETTINO POSTALE*Provvedimento n. 29813*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 agosto 2021;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. MEDIANET ONE S.r.l. (di seguito anche MEDIANET) in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo.

L'impresa presta attività di progettazione, realizzazione e vendita di servizi pubblicitari.

Il professionista ha realizzato nel 2021 un fatturato di circa 210.000 euro¹.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. La pratica commerciale posta in essere da MEDIANET consiste *(i)* nell'invio a microimprese neocostituite di una comunicazione composta da una nota di accompagnamento e da un bollettino postale precompilato, i quali lasciano intendere che essa riguardi adempimenti richiesti dalla Camera di Commercio in relazione alla recente iscrizione nel Registro delle Imprese e si tratti, pertanto, di un pagamento dovuto, mentre in realtà il fine è quello di indurre l'inconsapevole adesione delle imprese destinatarie ad un servizio informatico a pagamento, costituito dall'acquisto di uno spazio pubblicitario sulla piattaforma *on-line* denominata "*Registro Imprese Italia*", gestita dal professionista; *(ii)* nell'opposizione di ostacoli all'esercizio dei diritti contrattuali.

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE**1) L'iter del procedimento**

3. A seguito del ricevimento, a decorrere dal mese di marzo 2021, di segnalazioni riguardanti la pratica commerciale descritta al punto II da parte di molteplici microimprese italiane localizzate in diverse Regioni italiane, nonché da parte della Confagricoltura di Treviso² e della Camera di Commercio di Biella, Vercelli e Novara³, in data 24 maggio 2021 è stato comunicato alla Parte

¹ Cfr. informazioni e memoria trasmesse dal professionista in data 14 giugno 2021, prot. n. 51953.

² Cfr. segnalazione prot. n. 33509 del 30 marzo 2021. La Camera di Commercio di Treviso - Belluno ha anche diffuso un *alert* sul proprio sito riguardante le richieste di pagamento di MEDIANET.

³ Cfr. segnalazione prot. n. 26674 del 5 marzo 2021.

l'avvio del procedimento istruttorio per possibile violazione degli articoli 20, 24, 25 e 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo⁴.

4. In sede di avvio del procedimento è stata ipotizzata l'idoneità della condotta di MEDIANET ad esercitare un indebito condizionamento tale da limitare la volontà delle imprese destinatarie e indurle a effettuare il pagamento dell'importo richiesto nel timore di violare specifici obblighi legali connessi alla necessaria inclusione dei loro dati aziendali nel registro delle imprese presso le Camere di Commercio (di seguito anche CCIAA).

5. A MEDIANET, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata anche trasmessa una richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento in merito a: *i*) le fonti informative impiegate da MEDIANET ONE S.r.l. al fine di reperire i dati commerciali afferenti alle microimprese contattate; *ii*) i criteri con cui sono state selezionate le microimprese italiane a cui è stata inviata l'offerta della società; *iii*) i criteri con cui sono stati individuate le scadenze entro cui le microimprese italiane avrebbero dovuto effettuare il versamento dell'importo indicato nel bollettino postale prestampato; *iv*) l'elenco delle imprese italiane che hanno sottoscritto la proposta commerciale; *v*) i nominativi delle imprese che hanno chiesto a MEDIANET ONE S.r.l. il recesso, indicando se tale recesso è stato concesso e le ragioni dell'eventuale diniego; *vi*) una dettagliata spiegazione delle modalità di determinazione dell'importo (200 euro) trattenuto in caso di recesso.

6. In data 14 giugno 2021 sono pervenute le informazioni richieste e, contestualmente, una memoria difensiva prodotta dal professionista⁵.

7. Il 14 luglio 2021 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento. In tale comunicazione sono state confermate le contestazioni nei confronti di MEDIANET ipotizzando, in relazione alla pratica commerciale sopra descritta, la possibile violazione degli artt. 20, 24, 25 comma 1, lettera *d*), e 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo.

8. Il 3 agosto 2021 è pervenuta la memoria conclusiva del professionista.

2) Le evidenze acquisite

9. A decorrere dal febbraio 2021⁶, fino almeno alla fine di maggio 2021, MEDIANET ha inviato alle imprese di nuova costituzione, a ridosso dell'iscrizione nel registro delle imprese presso le CCIAA, una comunicazione, composta da una nota di accompagnamento e da un bollettino postale precompilato, finalizzata ad ottenere il pagamento di un importo predeterminato.

10. I destinatari di tale comunicazione sono rappresentati da imprese e microimprese, *ex art.* 18, comma 1, lett. *d*-bis), del Codice del Consumo. MEDIANET ha dichiarato di averne ottenuto i dati accedendo ai registri ufficiali delle imprese tenuti dalle Camere di Commercio.

11. Dalla documentazione allegata alle segnalazioni pervenute emerge che MEDIANET ha inviato due versioni di tale comunicazione, che si differenziano per l'importo e la descrizione della richiesta.

⁴ Cfr. comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 47411 del 24 maggio 2021.

⁵ Cfr. informazioni e memoria del 14 giugno 2021, prot. n. 51953.

⁶ Cfr. l'inizio dell'attività di prestazione dei servizi pubblicitari dichiarato dal professionista nelle informazioni trasmesse in data 14 giugno 2021, prot. n. 51953.

12. In entrambe le versioni, il bollettino postale allegato precompilato riporta sempre l'intestazione a "Medianet one", una data di "scadenza" entro cui effettuare il versamento, nonché la dicitura "eseguito da", seguita da tutti i principali dati dell'impresa destinataria, ossia ragione sociale, sede e partita iva.

L'importo di cui è richiesto il pagamento è pari a 314,56 euro, in alcuni casi⁷, e 319,03 euro in altri casi.⁸

13. La nota che accompagna il bollettino recante l'importo di 314,56 euro riporta, in alto, la seguente affermazione: "pagamento per p. iva [...] ⁹ canone annuale piattaforma per gli iscritti a CCIAA camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Euro **314,56**¹⁰ il versamento è da effettuarsi entro il [...]".¹¹ Accanto è inserito un codice QR seguito dall'affermazione "Scansiona codice QR".

Più in basso segue la denominazione sociale dell'impresa destinataria e il relativo indirizzo. Seguono tre riquadri al cui interno sono indicati, rispettivamente: "rif. canone 2021/2022", "rif. iscrizione [...]" e "importo di Euro 314,56".

Ancora più in basso, in caratteri notevolmente più piccoli, è riportata la seguente descrizione del pagamento richiesto: "Canone annuo di € 314,56 comprensivo di iva 22% per gli iscritti CCIAA Camera di Commercio industria Artigianato e Agricoltura. Tutte le imprese con partita iva o codice fiscale avente diritto alla iscrizione nel registro e database italiano delle imprese del territorio nazionale di Registro Imprese Italia. Il pagamento si ritiene obbligatorio per essere iscritti nella sezione imprese italiane di Registro Imprese Italia per l'iscrizione annuale (a mesi dodici)".

Segue un codice a barre denominato "Rif. canone 2021/2022".

In fondo alla pagina è inserito un riquadro ove sono indicate le seguenti voci: "Pagamento canone annuo 2021/2022", "DESCRIZIONE EURO", e con caratteri leggermente più ridotti, "DIRITTI CANONE € 257,83", "IVA 22% € 56,73", "IMPORTO TOTALE 314,56", "Importo in lettere trecentoquattordici/56", "SCADENZA [...]".

14. La nota che accompagna il bollettino recante l'importo di 319,03 euro si differenzia da quella appena riportata solo per la descrizione del pagamento richiesto, formulata nel modo seguente: "Canone annuo di 319,03 Euro comprensivo di IVA 22% proposto per l'inclusione nel registro/database pubblico delle imprese italiane già iscritte alla C.C.I.A.A. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Piattaforma web registroimpreseitalia.com gestita dalla società Medianet One S.r.l.s. autorizzata e incaricata altresì all'incasso delle somme dovute per il servizio".

15. La denominazione "registroimpreseitalia.com" della piattaforma gestita dal professionista appare molto simile a quella del portale "registroimprese.it" contenente i dati ufficiali delle Camere di Commercio in Italia, gestito da Unioncamere tramite Infocamere S.C.p.A.

16. Nel retro della nota di accompagnamento, in un documento di consultazione meramente eventuale, sono contenute le condizioni generali di contratto, riportate con evidenza grafica notevolmente più ridotta.

⁷ Cfr. in particolare segnalazioni prot. n. 30879 del 19 marzo 2021 e n. 35370 dell'8 aprile 2021.

⁸ Cfr. in particolare segnalazioni prot. n. 39075 del 21 aprile 2021 e prot. n. 40461 del 27 aprile 2021.

⁹ Viene indicato di volta in volta il numero della partita iva appartenente all'impresa destinataria della comunicazione.

¹⁰ In grassetto nel testo.

¹¹ È di volta in volta indicata una data che corrisponde alla data di "scadenza" indicata sul bollettino postale precompilato.

L'art. 1 afferma che: *“il database Registro Imprese Italia (nel seguito verrà indicato come “piattaforma”) è gestita da Medianet One S.r.l.s. Autorizzata e incaricata altresì all’incasso delle somme dovute per il servizio. La presente proposta, offerta da Medianet One S.r.l.s. (nel seguito indicata come “medianet”) consiglia al destinatario (nel seguito indicato come “contraente”) l’inserimento dei suoi dati (unicamente quanti riportati alla pagina n. 1 di 2) all’interno della propria banca dati on-line ospitata sulla piattaforma/database web registroimpreseitalia.com”.*

Secondo quanto indicato nell’art. 3 *“lo scopo effettivo del pagamento richiesto è per l’adesione alla presente proposta commerciale, non richiesta dal contraente e non in alcun modo imposta, dovuta od obbligatoria, ma ritenuta, dal mittente, importante in particolar modo per le nuove imprese e/o per tutte le aziende che vogliono emergere”.*

L’art. 5 precisa che la piattaforma è gestita unicamente da MEDIANET, *“una società privata non facente parte e/o collegata in alcun modo con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, né in alcun modo con la Pubblica Amministrazione”.*

17. Ai sensi dell’art. 7 il contratto ha durata annuale a decorrere *“dalla data di attivazione del servizio, la quale avviene entro un tempo massimo di 180 giorni”*; il medesimo articolo prevede altresì che: *“se entro 180 giorni non sei stato inserito nel database è tuo obbligo avvertire medianet”.*

L’art. 11 prevede, inoltre, che con il pagamento dell’importo indicato tramite bollettino il contraente *“accetta integralmente e senza alcuna riserva le condizioni generali di contatto sopraelencate in ogni sua parte, e dichiara di non esser stato indotto da nessuno ad accettare l’offerta proposta da medianet sopra elencata, ma di aver completamente compreso il contenuto e stabilito di aderire all’offerta”.*

18. Quanto alla facoltà di recesso in favore delle microimprese, nelle condizioni generali di contratto l’art. 6 prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso *“entro 7 giorni di calendario a mezzo raccomandata A/R”* che dovrà contenere l’indicazione della data del pagamento e copia del pagamento effettuato.

Qualificazioni e limitazioni del diritto di recesso, nel caso di specie, sono fornite esclusivamente nella parte finale delle Condizioni Generali, all’art. 15, il quale prevede espressamente che: *“effettuando il pagamento, il contraente chiede ed autorizza altresì espressamente di avviare la prima possibile la lavorazione del proprio nominativo e la conseguente procedura di inserimento dati nella piattaforma web rinunciando così al diritto di recesso”.* La medesima disposizione stabilisce, inoltre, che qualora MEDIANET riesca ad eseguire la lavorazione e ad avviare l’abbonamento come richiesto *“prima del decorso dei 7 giorni di calendario utili per il recesso, quest’ultimo potrà comunque esercitarsi entro 7 giorni dalla data di pagamento alle condizioni riportate nell’art. 6, ma saranno trattenute tutte le spese sostenute pari ad un minimo quantificato in euro duecento. In tal caso sarà dunque rimborsato l’intero importo restante sempre e comunque escludendo ogni qualsiasi ulteriore spesa sostenuta volontariamente dal contraente, esclusivamente mezzo bonifico bancario, salvo ricevendo i dati necessari per effettuare il bonifico bancario e salvo aver effettuato con esito positivo le verifiche relative al termine per l’esercizio del diritto di recesso”.*

3) Le argomentazioni difensive della Parte

19. MEDIANET, con memoria pervenuta in data 14 giugno 2021, ha sostenuto la correttezza della propria condotta, affermando di aver acquisito i nominativi dei destinatari grazie all’iscrizione ai servizi forniti dal sito ufficiale www.registroimprese.it allo scopo di offrire un servizio commerciale

consistente nella pubblicazione dei loro dati sulla piattaforma web “Registro Imprese Italia”, nonché di aver riscontrato fino al 21 aprile 2021 le richieste di recesso pervenute rimborsando integralmente quanto pagato. A partire da tale data il proprio conto corrente postale sarebbe stato bloccato da Poste Italiane.

20. In relazione al *format* della proposta commerciale di tale servizio il professionista ha inoltre precisato che l’inserimento di una “*scadenza*” nel bollettino postale prepagato risulterebbe connesso all’individuazione di un “*prezzo promozionale del servizio*”.

21. La trattenuta di 200 euro in caso di recesso sarebbe stata “*il risultato di un calcolo forfettario [...], frutto anche della preoccupazione dell'imprenditore nell'avviare una nuova attività che comportava un elevato investimento, e mirante a contenere il rischio d'impresa; tale quantificazione teneva conto delle spese fisse che [il professionista] era comunque tenut[o] ad affrontare (spese di hosting e posizionamento pubblicitario, abbonamento al registro delle imprese per l'individuazione delle nuove imprese a cui sottoporre la proposta di acquisto dell'abbonamento; spese di stampa ed imbustamento); spese di spedizione postale, [spese] fisse di tenuta della sede legale*”.

22. Con memoria finale pervenuta in data 3 agosto 2021 il professionista ha ribadito quanto già affermato nella precedente memoria del 14 giugno 2021, dichiarando che a partire dal 21 aprile 2021 il proprio conto corrente postale sarebbe stato bloccato da Poste Italiane e che per tale ragione avrebbe sospeso ogni attività a decorrere da tale data.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

23. In via preliminare si rileva che dall’esame della documentazione in atti risulta che la condotta in esame ha coinvolto anche quelle imprese che rivestono le caratteristiche di cui all’articolo 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo, pregiudicandone il comportamento economico.

24. Oggetto del presente procedimento è la pratica commerciale posta in essere da MEDIANET consistente *(i)* nell’invio a microimprese neocostituite di una comunicazione composta da una nota di accompagnamento e da un bollettino postale precompilato, i quali lasciano intendere che essa riguardi adempimenti richiesti dalla Camera di Commercio in relazione alla recente iscrizione nel Registro delle Imprese e si tratti, pertanto, di un pagamento dovuto, mentre in realtà il fine è quello di indurre l’inconsapevole adesione dei destinatari ad un servizio a pagamento costituito dall’acquisto di uno spazio pubblicitario sulla piattaforma *on-line* denominata “Registro Imprese Italia”, gestita dal professionista; *(ii)* nell’opposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali.

25. La comunicazione presenta infatti caratteristiche idonee a fuorviare i soggetti destinatari in merito all’effettiva natura del mittente e al contenuto della comunicazione. Depongono in tal senso la tempistica di invio della comunicazione, a ridosso dell’iscrizione nel Registro delle imprese; la presenza di riferimenti al numero di iscrizione nel Registro delle Imprese e di un bollettino postale precompilato con i dati dell’impresa destinataria, incluso il codice fiscale o la partita IVA e l’importo da versare; la complessiva impostazione grafica della nota di accompagnamento e la suggestiva terminologia ivi utilizzata: “*Pagamento canone annuo 2021/2022*”, “*Il pagamento si ritiene obbligatorio per essere iscritti nella sezione imprese italiane di Registro Imprese Italia per l'iscrizione annuale*”; l’indicazione perentoria della “*scadenza*” entro la quale effettuare il pagamento (che non appare in alcun modo riconducibile allo “*sconto*” prospettato nella memoria del professionista); l’evidente similitudine tra la denominazione del portale ufficiale “Registro

imprese”, in cui sono inseriti i dati ufficiali gestiti dalle Camere di Commercio, e la denominazione “*Registro imprese Italia*” della piattaforma gestita dal professionista.

Lo scopo effettivo della comunicazione non appare invece chiaramente esplicitato ed emerge esclusivamente nella parte retrostante della suddetta nota di accompagnamento, di consultazione meramente eventuale, ove risultano riportate con caratteri grafici notevolmente più ridotti le condizioni generali di contratto.

26. Tali caratteristiche mirano a ingenerare nelle imprese e microimprese di recente costituzione destinatarie della comunicazione l’erronea convinzione che essa sia stata inviata da una Camera di Commercio o da una Pubblica Amministrazione a seguito all’iscrizione al Registro delle Imprese e che riguardi un pagamento dovuto per l’assolvimento di specifici obblighi normativamente imposti a cui non si possono sottrarre, condizionandole indebitamente a effettuare il pagamento nel timore di violare tali obblighi legali.

La condotta, in quanto volta a sfruttare la buona fede delle microimprese di nuova costituzione in relazione agli obblighi connessi all’iscrizione camerale, è dunque da ritenersi in violazione degli artt. 20 e 24 del Codice del Consumo.

27. L’invio della comunicazione comprensiva del bollettino postale precompilato a imprese neocostituite, con richiesta perentoria di pagamento di un importo prestabilito entro una data di scadenza ravvicinata, determina una sollecitazione immediata di pagamento per un servizio non richiesto, che configura una pratica aggressiva *ex se* ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.

28. Il carattere aggressivo della pratica va rinvenuto anche nell’ostacolo che essa pone all’esercizio del diritto di recesso concesso contrattualmente alle imprese.

Al riguardo si osserva come nella nota di accompagnamento il professionista non menzioni in alcun modo la facoltà di recesso. La possibilità di esercitare il diritto di recesso è infatti menzionata esclusivamente nelle condizioni generali di contratto, riportate nella parte retrostante dello stampato, di consultazione meramente eventuale e con evidenza grafica notevolmente più ridotta rispetto a quella del testo contenuto nella pagina frontale.

Le modalità di esercizio del diritto di recesso, così come delineate in tali condizioni generali di contratto, appaiono contraddittorie, soggette a limitazioni stringenti e non giustificate. Infatti, dapprima all’art. 6 è affermato che i destinatari godrebbero del diritto di recesso entro 7 giorni, salvo poi stabilire ai sensi dell’art. 15, che effettuando il pagamento della somma richiesta il contraente “rinuncia [...] al diritto di recesso”, in quanto con il pagamento di tale importo chiederebbe ed autorizzerebbe MEDIANET ad avviare il prima possibile la procedura di inserimento dei propri dati nella piattaforma *web* gestita dal professionista. Inoltre, il diritto di recesso potrà essere esercitato solo subordinatamente al pagamento delle spese sostenute dal professionista, “*pari ad un minimo quantificato in euro duecento*”, qualora il professionista abbia già avviato l’abbonamento nei 7 giorni concessi per il recesso.

Subordinare il recesso al pagamento della somma asseritamente necessaria per coprire i costi imputabili alla gestione del contatto con la singola impresa non appare giustificato in quanto l’eventualità che un’impresa receda a seguito di ripensamento concesso rientra nel rischio imprenditoriale proprio delle vendite a distanza.

29. La circostanza che alcune imprese abbiano chiesto di esercitare il diritto di recesso e che MEDIANET lo abbia riconosciuto, senza subordinarne l’esercizio alla trattenuta di 200 euro a titolo

di “*spese sostenute*”, non appare dirimente, attesa la natura di illecito di pericolo che la giurisprudenza pacificamente riconosce agli illeciti conseguenti a pratiche commerciali scorrette¹².

30. Infine, la previsione, contenuta nell’art. 11 delle condizioni generali, secondo cui il pagamento costituirebbe di per sé un’automatica accettazione integrale delle condizioni generali di contratto e prova dell’adesione consapevole all’offerta, è idonea a condizionare indebitamente le microimprese destinatarie, inducendole a ritenere di non poter essere tutelate dall’inganno subito una volta effettuato il pagamento in questione tramite il bollettino ricevuto.

31. In conclusione, la scarsa trasparenza con cui risulta menzionato il diritto di recesso nella comunicazione, le modalità di gestione dello stesso e la maniera confusa e contraddittoria con cui sono descritte le sue concrete modalità di esercizio, appaiono idonee a ostacolare l’esercizio del diritto di recesso da parte della generalità delle microimprese destinatarie, in violazione dell’articolo 25, comma 1, lettera *d*), del Codice del Consumo.

32. Alla luce di quanto sopra esposto, la condotta tenuta da MEDIANET è da ritenersi in violazione degli artt. 20, 24, 25 comma 1, lett. *d*), e 26, comma 1, lett. *f*), del Codice del Consumo.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

33. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta una pratica commerciale scorretta l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

34. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

35. Quanto alla dimensione economica del professionista, MEDIANET ha dichiarato di aver realizzato un fatturato di circa 210.000 euro nel 2021.

36. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto che nella fattispecie in esame oltre 650 imprese¹³ sono state indotte al pagamento della somma richiesta e che la pratica commerciale ha avuto diffusione sul territorio nazionale, in quanto il professionista ha inviato le proprie comunicazioni almeno a diverse centinaia di imprese e microimprese con sede in diverse Regioni italiane nel giro di soli 4 mesi.

La gravità della pratica si apprezza, inoltre, considerando la scelta deliberata di una denominazione del portale *web* gestito da MEDIANET (“*Registro Imprese Italia*”) assai simile a quella del portale ufficiale delle Camere di Commercio italiane (“*registroimprese.it*”), la tipologia del mezzo impiegato per trasmettere la comunicazione commerciale alle imprese, costituito da una comunicazione postale suscettibile di raggiungere direttamente e personalmente i destinatari, le modalità insidiose adottate per indurre microimprese e imprese di nuova costituzione al pagamento delle somme richieste carpandone la buona fede, nonché il significativo pregiudizio economico che

¹² In tal senso, tra le tante, Cons. Stato, 14/9/2018, n. 5396, e 16/3/2018, n. 1670; Tar Lazio 16/7/2019, n. 9401, e 4/7/2019, n. 8747.

¹³ Stima ottenuta dividendo il fatturato realizzato da MEDIANET nel 2021 per la somma richiesta.

discende dalla realizzazione di siffatta pratica commerciale, tenuto conto delle ridotte dimensioni economico-finanziarie delle microimprese destinatarie e del fatto che le stesse hanno appena intrapreso la propria attività d'impresa.

Si deve inoltre considerare il fatto che non è fornita alcuna *url* della piattaforma *web* “*Registro Imprese Italia*” gestita dal professionista, dove sarebbero pubblicati i dati delle imprese aderenti, e che quindi il servizio offerto potrebbe essere inesistente.

37. In merito alla durata della violazione, si osserva che dagli elementi acquisiti agli atti risulta che la pratica commerciale realizzata da MEDIANET è stata posta in essere a decorrere quantomeno dal mese di febbraio 2021¹⁴ sino a tutto il mese di maggio 2021. Infatti, secondo quanto emerge dalle segnalazioni in atti¹⁵, il blocco del conto corrente postale dichiarato dal professionista a partire dal 21 aprile 2021 non ha impedito l'invio - presumibilmente nel corso dello stesso mese - di richieste di pagamento con scadenza 26 maggio 2021.

38. Sulla base di tali elementi, attesa l'efficacia prevalentemente deterrente attribuita alla sanzione amministrativa pecuniaria, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a MEDIANET ONE s.r.l. nella misura di 25.000 (*venticinquemila*) euro.

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta degli artt. 20, 24, 25 comma 1, lett. *d*), e 26, comma 1, lett. *f*), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a condizionare indebitamente il comportamento economico delle imprese destinatarie, mediante l'invio non richiesto di una comunicazione commerciale contenente un bollettino postale precompilato con cui eseguire a favore del professionista un versamento di importo di oltre trecento euro, presentato come pagamento richiesto da un'amministrazione pubblica in relazione ad adempimenti connessi alla recente iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché attraverso l'opposizione di ostacoli all'esercizio di diritti contrattuali;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da MEDIANET ONE S.r.l. costituisce, per le ragioni e i limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lett. *d*), e 26, comma 1, lett. *f*), del Codice del Consumo;

b) di irrogare a MEDIANET ONE S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 25.000 € (*venticinquemila*) euro.

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero

¹⁴ Cfr. punto 8 della memoria del professionista del 14 febbraio 2021, prot. n. 51953.

¹⁵ Cfr. segnalazione prot. n. 48560 del 27 maggio 2021.

utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

VARIE

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Provvedimento n. 29814

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 marzo 2021;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante *“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”*, e in particolare l'art. 10, comma 6, che consente all'Autorità di deliberare le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento;

VISTI il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - approvato con delibera del 4 febbraio 2020 - e la struttura dell'Autorità delineata nel citato Regolamento;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;

VISTI, in particolare, gli articoli da 37 a 39 del RGPD, che introducono la figura del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (di seguito RPD), e, specificatamente, sulla designazione del RPD:

- l'art. 37, paragrafo 1, lett. a) prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»*;
- l'art. 37, paragrafo 5) richiede che *«Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»*;
- l'art. 37, paragrafo 6) prevede che *«il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»*;
- il considerando 97, indica che *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»*;

CONSIDERATO che l'attuale Responsabile della Protezione dei Dati Personali cesserà dal servizio a decorrere dal 17 marzo 2021;

CONSIDERATO che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

CONSIDERATO che il RPD deve essere in possesso della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39 del RGPD;

CONSIDERATO l'esito dell'analisi interna per l'individuazione, tra il personale dirigente e i funzionari di alta professionalità, delle possibili figure in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5 del RGPD, e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire;

CONSIDERATO che - come risulta dal curriculum personale - il dott. Luigi Stridi, Capitano della Guardia di Finanza messo a disposizione dell'Autorità dal Nucleo Speciale Antitrust della medesima Guardia di Finanza a decorrere dal 1° ottobre 2019, è in possesso di adeguata formazione giuridica;

RITENUTO, pertanto, che il dott. Luigi Stridi - in ragione del grado rivestito, nonché delle specifiche esperienze e competenze professionali possedute - risulta idoneo a ricoprire l'incarico di RDP;

RITENUTO di designare, su proposta del Segretario Generale, il dott. Luigi Stridi, che presenta le necessarie caratteristiche richieste dall'art. 37, par. 5 del RGPD e che non si trova in situazione di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

DELIBERA

di nominare il dott. Luigi Stridi - Capitano della Guardia di Finanza messo a disposizione dell'Autorità dal Nucleo Speciale Antitrust della medesima Guardia di Finanza - Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presente incarico decorre dal 17 marzo 2021.

Il dott. Luigi Stridi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) tenere il registro delle attività di trattamento.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati Personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Al dott. Luigi Stridi non saranno assegnate attività o compiti che risultino in contrasto o in conflitto di interesse con le funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati Personali.

Il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno resi disponibili nella intranet e sul sito web dell'Autorità e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

È dato mandato al Segretario Generale di porre in essere gli adempimenti conseguenti alla presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e nel sito istituzionale nella sezione «Autorità Trasparente».

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

***Autorità garante
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale
Anno XXXI- N. 37 - 2021

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
